

291.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

PAG.		PAG.
7299	Corte dei conti (Trasmissione di un documento)	7300
7299	Disegno di legge (Approvazione in Commissione)	7299
7221	Disegno di legge S. 1508 (Approvato dal Senato) (3339-bis):	7297
7222, 7259	(Emendamenti riferiti all'articolo 8 presentati nella seduta del 16 dicembre 1993)	7298
7271, 7274, 7282, 7288	(Articoli da 10 a 15)	7298
7228, 7262	(Emendamenti)	7297
7273, 7282, 7284, 7291		7298
7299, 7300	Documenti ministeriali (Trasmissione)	7299
7297	Missioni valedoli nella seduta del 16 dicembre 1993	7299
	Mozione, interpellanze e interrogazioni (Annunzio)	7300
	Proposta di legge costituzionale (Assegnazione alla Commissione parlamentare per le riforme istituzionali)	7299
	Proposta di legge di iniziativa regionale (Annunzio)	7297
	Proposta di legge di iniziativa popolare (Assegnazione a Commissione in sede referente)	7298
	Proposte di legge:	
	(Adesione di deputati)	7298
	(Annunzio)	7297
	(Assegnazione a Commissioni in sede referente)	7298
	(Assegnazione alla Commissione parlamentare per le riforme istituzionali)	7299

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

*DISEGNO DI LEGGE: S. 1508. — INTERVENTI CORRETTIVI
DI FINANZA PUBBLICA (APPROVATO DAL SENATO) (3339-bis)*

EMENDAMENTI RIFERITI ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE, NEL TESTO DELLA COMMISSIONE, PRESENTATI NELLA SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1993

ART. 8.

All'articolo 8, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Ministro della difesa, sentite le competenti Commissioni parlamentari, definisce con proprio decreto il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della difesa, con l'indicazione dell'entità, dell'utilizzo e della futura destinazione degli alloggi di servizio, nonché degli alloggi non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'Amministrazione e

quindi transitabili in regime di locazione ovvero alineabili, anche mediante riscatto. Il piano indica altresì i parametri di reddito sulla base dei quali gli attuali utenti degli alloggi di servizio — ancorché si tratti di personale in quiescenza o di vedove non legalmente separate né divorziate — possono mantenerne la conduzione, purché non siano proprietari di altro alloggio di certificata abitabilità. I proventi derivanti dalla gestione o vendita del patrimonio alloggiativo sono utilizzati per la realizzazione di nuovi alloggi di servizio e per la manutenzione di quelli esistenti.

8. 46.

Governo.

Sopprimere il comma 12.

8. 47.

La Commissione.

**ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 10.**

(Previdenza e assistenza).

1. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riordinamento dei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo, sulla base dei seguenti criteri:

- a) semplificazione dei procedimenti;
- b) distinzione del procedimento di accertamento sanitario dal procedimento per la concessione delle provvidenze, con attribuzione della rispettiva competenza alle commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, e ai prefetti;
- c) soppressione dei comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica e devoluzione delle funzioni concernenti le provvidenze in favore dei minorati civili ai prefetti.
- d) rprevisione della facoltà dell'invalido convocato per accertamenti sanitari di motivare la propria impossibilità a rispondere e di indicare la data in cui può effettuarsi visita domiciliare.

2. L'abrogazione delle vigenti norme di legge incompatibili con il regolamento di cui al comma 1 ha effetto dalla data

di entrata in vigore del regolamento stesso.

3. In attesa di una organica revisione della materia, le unità sanitarie locali competenti, entro il 30 giugno 1994, informano il prefetto in ordine alla consistenza numerica e allo stato delle domande ancora giacenti per l'ottenimento delle provvidenze di cui al comma 1 del presente articolo e indicano i tempi presuntivi e le misure straordinarie per lo smaltimento dell'arretrato. In caso di inottemperanza il prefetto nomina apposito funzionario. Il prefetto, entro il 30 settembre 1994, invia al Ministero dell'interno apposita relazione riassuntiva circa lo stato amministrativo delle pratiche inerenti l'erogazione delle provvidenze.

4. La Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra del Ministero del tesoro procede a verifiche programmate, da effettuare anche senza preavviso, con riferimento privilegiato alle zone a più alta densità di beneficiari di pensioni, assegni e indennità. Nel caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti per il godimento dei benefici, e se il beneficiario non rinuncia a goderne dalla data dell'accertamento, sono assoggettati a ripetizione tutti i ratei versati nell'ultimo anno precedente la data stessa. In tale ultimo caso, ove in ragione o sulla base dei requisiti insussistenti il beneficiario sia stato assunto presso pubbliche amministrazioni o enti e imprese private, il rapporto di lavoro è risolto di diritto a decorrere dall'accertamento di insussistenza.

5. Con decorrenza dal 1° gennaio 1994, ferma restando la vigente disciplina in materia di perequazione automatica delle

pensioni previdenziali ed assistenziali, spetta, per quelle di importo pari o inferiore a lire 1.000.000 lorde mensili, un ulteriore aumento corrispondente allo scostamento tra il valore di 3,5 punti percentuali di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e il valore accertato della variazione dell'indice medio annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT per l'anno 1993 rispetto all'anno precedente. Le pensioni il cui ammontare risulti compreso tra lire 1.000.000 lorde mensili e tale importo maggiorato del predetto aumento sono aumentate fino a raggiungere l'importo maggiorato. Con decorrenza dalla predetta data del 1° gennaio 1994 è corrispondentemente aumentato l'importo mensile del trattamento minimo di pensione. Per l'anno 1994, a decorrere dal 1° luglio, sono attribuiti gli aumenti dei trattamenti pensionistici di cui all'articolo 1, comma 9-*quater*, del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59.

6. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59, va interpretata nel senso che anche per le pensioni ivi previste, ai fini del mantenimento del maggiore trattamento in godimento, si applica lo stesso criterio stabilito per le pensioni del regime generale dall'articolo 1, comma 8, del predetto decreto-legge n. 409 del 1990.

7. Salvo quanto disposto al comma 5, ultimo periodo, la decorrenza degli aumenti dei trattamenti pensionistici stabilita dall'anno 1994, ai sensi degli articoli 1, commi 9, 9-bis, 9-ter e 9-*quater*; 2-bis, comma 3; e 3, comma 3, del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59, è differita all'anno 1995. Conseguentemente, i termini del 1° gennaio 1994 e del 31 dicembre 1993, di cui, rispettivamente, ai commi 3 e 4 del-

l'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 409 del 1990, sono differiti al 1° gennaio 1995 e al 31 dicembre 1994.

8. I termini del 1° maggio e del 1° novembre, di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, sono rispettivamente fissati al 1° luglio ed al 1° gennaio dell'anno successivo, fatta esclusione per i lavoratori che hanno maturato i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità nel corso del 1993 e ne ottengono il trattamento con decorrenza entro il 1994, per i quali continuano ad operare i termini previsti dal predetto articolo 1, comma 2-bis.

9. Il comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è sostituito dai seguenti:

« 6. Le pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale dei lavoratori dipendenti e delle forme di essa sostitutive, nonché i trattamenti anticipati di anzianità delle forme esclusive con esclusione delle eccezioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 120, in relazione alle quali trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 del presente articolo, non sono cumulabili con redditi da lavoro dipendente nella loro interezza, e con i redditi da lavoro autonomo nella misura per essi prevista al comma 1 ed il loro conseguimento è subordinato alla risoluzione del rapporto di lavoro.

6-bis. Le quote delle pensioni di anzianità a carico delle gestioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, eccedenti l'ammontare corrispondente al trattamento minimo vigente nelle rispettive gestioni, non sono cumulabili con il reddito da lavoro autonomo nella misura del 50 per cento fino a concorrenza del reddito stesso, senza obbligo di cancellazione dagli elenchi previdenziali ed assistenziali. Le predette pensioni sono incumulabili nella loro interezza con i redditi da lavoro dipendente ».

10. Il comma 8 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è sostituito dal seguente:

« 8. Ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 1994 sono titolari di pensione, ovvero hanno raggiunto i requisiti contributivi minimi per la liquidazione della pensione di vecchiaia o di anzianità, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente normativa, se più favorevole ».

11. A far data dal 1° gennaio 1994, i lavoratori che svolgono le attività di cui all'articolo 49, commi 1 e 2, lettera *a*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ad eccezione di percettori di borse di studio, sono iscritti, ai fini dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, in una gestione separata, nell'ambito della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali e nel rispetto delle disposizioni previste per quest'ultima gestione, fatta esclusione del livello minimo imponibile ai fini contributivi, di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233.

12. Le disposizioni del comma 11 non si applicano nei confronti dei lavoratori che svolgono attività lavorative per le quali operano forme pensionistiche obbligatorie.

13. In fase di prima applicazione, alla gestione separata di cui al comma 11 sovraintende il comitato amministratore della gestione per i contributi e le prestazioni degli esercenti attività commerciali.

14. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro sono definite, tenuto conto delle peculiarità relative alla specifica forma assicurativa, le modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 11, 12 e 13 ivi compresi i termini e le modalità di versamento dei contributi, nonché i criteri per la deter-

minazione dei periodi assicurativi da accreditarsi in relazione all'ammontare dei versamenti contributivi effettuati nell'anno.

15. Con effetto dal 1° gennaio 1994, fermi restando i requisiti concessivi prescritti dalla vigente normativa in materia di pensionamento anticipato rispetto all'età stabilita per la cessazione dal servizio ovvero per il collocamento a riposo d'ufficio, nei confronti di coloro che conseguono il diritto a pensione anticipata con un'anzianità contributiva inferiore a 35 anni, l'importo del relativo trattamento pensionistico, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, è ridotto in proporzione agli anni mancanti al raggiungimento del predetto requisito contributivo, secondo le percentuali di cui alla allegata Tabella A.

16. La riduzione di cui al comma 15 non opera nei confronti di coloro per i quali al 30 settembre 1993 sia stato predisposto con atto formale il collocamento a riposo a qualsiasi titolo, nonché nei casi di cessazione dal servizio per invalidità derivante o meno da causa di servizio.

17. Per il 1994 il termine del 1° settembre, di cui all'articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, è fissato a tutti gli effetti, al 24 dicembre. Per il personale docente e tecnico della scuola il predetto termine rimane immutato.

18. Le disposizioni di cui ai commi 15 e 16 si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, nonché alle altre categorie di dipendenti iscritte alle predette forme di previdenza.

19. È fatta salva, per coloro che abbiano presentato domanda di collocamento in pensione successivamente al 31 dicembre 1992 e che ne facciano domanda entro sessanta giorni dalla data di

entrata in vigore della presente legge, la possibilità di essere riassunti in servizio con la qualifica e con l'anzianità di servizio maturata all'atto del collocamento a riposo. Per il personale delle forze armate e dei Corpi di polizia, il richiamo in servizio è subordinato alle effettive esigenze di impiego, sempre che non determini eccedenze agli organici di legge. L'eventuale accoglimento della domanda comporta, in ogni caso, la revoca dei provvedimenti amministrativi direttamente o indirettamente connessi o dipendenti dal decreto di collocamento in congedo.

20. I dipendenti di enti pubblici iscritti a fondi esclusivi utilizzati per distacchi sindacali non retribuiti hanno facoltà di mantenere l'iscrizione a detti fondi con onere contributivo a carico dell'assicurato anche per la parte di competenza dell'ente qualora questo sia tenuto alla contribuzione.

21. L'articolo 6, commi 5, 6 e 7, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, si interpreta nel senso che nel caso di concorso di due o più pensioni integrate al trattamento minimo, liquidate con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge, il trattamento minimo spetta su una sola delle pensioni, come individuata secondo i criteri previsti al comma 3 dello stesso articolo, mentre l'altra o le altre pensioni spettano nell'importo a calcolo senza alcuna integrazione.

22. La disposizione dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che ai lavoratori agricoli aventi diritto ai trattamenti speciali di disoccupazione di cui agli articoli 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, e 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, l'indennità ordinaria di disoccupazione per le giornate eccedenti quelle di trattamento speciale è dovuta nella misura fissa di lire 800 giornaliere. A decorrere dal 1° gennaio 1993, ai lavoratori agricoli aventi diritto ai tratta-

menti speciali di disoccupazione non è dovuta l'indennità ordinaria di disoccupazione per le giornate eccedenti le novanta di trattamento speciale. Per i predetti lavoratori le giornate accreditabili ai fini pensionistici sono calcolate sulla base della vigente disciplina ancorché si tratti di giornate non lavorate né indennizzate.

23. Nel comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, alla fine del primo periodo, sono inserite le seguenti parole: « , entro determinati tetti stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro ».

24. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, il periodo di preavviso previsto alla lettera c) del comma 2 del predetto articolo 1, per le domande di cessazione dal servizio presentate anteriormente al 19 settembre 1992, inizia a decorrere dalla data di presentazione delle domande stesse.

25. La disposizione contenuta nel comma 1 dell'articolo 32 della legge 12 aprile 1991, n. 136, deve essere interpretata nel senso che l'iscrizione all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i veterinari (ENPAV) non è più obbligatoria soltanto per i veterinari che si iscrivono per la prima volta agli albi professionali successivamente alla data di entrata in vigore della predetta legge e che si trovano nelle condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 24 della medesima; i provvedimenti di cancellazione adottati dall'Ente nei confronti di veterinari, già obbligatoriamente iscritti all'Ente stesso in forza della precedente normativa, sono nulli di diritto. Gli obblighi relativi al pagamento dei contributi e alla comunicazione di cui all'articolo 19 della citata legge n. 136 del 1991, dovuti per il periodo successivo al provvedimento di cancellazione debbono essere adempiuti, salvo il caso di scadenza posteriore, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino al medesimo termine, per i contributi e le comu-

nicazioni relative al predetto periodo non si applicano le sanzioni, le maggiorazioni e gli interessi di mora di cui agli articoli 19 e 20 della citata legge n. 136 del 1991.

26. In attesa di un'organica revisione del sistema di finanziamento della previdenza sociale in agricoltura e del sistema delle agevolazioni contributive per le imprese agricole, il comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

« 5. A decorrere dal 1° ottobre 1993, i premi ed i contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali sono dovuti nella misura del 20 per cento dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato nei territori montani di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. I predetti premi e contributi sono dovuti dai datori di lavoro agricolo operanti nelle zone agricole svantaggiate, delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, nella misura del 45 per cento. I predetti premi e contributi sono dovuti dai datori di lavoro agricolo nella misura, rispettivamente, del 25 e del 50 per cento, a decorrere dal 1° ottobre 1995 e nella misura, rispettivamente, del 30 e del 60 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1996.

5-bis. Le agevolazioni di cui al comma 5 non spettano ai datori di lavoro agricolo per i lavoratori occupati in violazione delle norme sul collocamento.

5-ter. Le agevolazioni di cui al comma 5 si applicano soltanto sulla quota a carico del datore di lavoro ».

27. A decorrere dal 1° ottobre 1993 la riduzione contributiva di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 1° marzo 1986, n. 64, come sostituito dal comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, è fissata nella misura del 40 per cento, fermi restando i limiti di durata ivi previsti. A decorrere dal 1° ottobre 1995 la

predetta riduzione contributiva è fissata nella misura del 30 per cento; a decorrere dal 1° ottobre 1996 la riduzione è fissata nella misura del 20 per cento. Alla riduzione contributiva si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni e integrazioni.

28. Sono abrogati gli articoli 17 e 18 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375.

29. Le maggiori agevolazioni e le riduzioni contributive di cui ai commi 26 e 27 sono poste a carico delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

30. Per fronteggiare l'emergenza occupazionale è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale un fondo per l'occupazione, con una dotazione di lire 580 miliardi per il 1994 e di lire 330 miliardi a decorrere dal 1995. Il fondo è destinato ad interventi da definirsi con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro; gli interventi possono riguardare anche le finalità di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni, il cui ambito di applicazione è esteso a tutte le aree depresse. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo dei proventi assicurati dal comma 31 del presente articolo.

31. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze determina i criteri e le modalità di effettuazione di ogni lotteria nazionale ad estrazione istantanea, sulla base delle disposizioni contenute nella legge 26 marzo 1990, n. 62, e del regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze 12 febbraio 1991, n. 183.

32. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Le

stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite ».

33. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, è sostituito dal seguente:

« 2. Per la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea si applicano le norme vigenti in materia di distribuzione

e di vendita dei biglietti delle lotterie nazionali tradizionali ».

34. Il periodo temporale di durata del Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione, istituito con l'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni, è prorogato sino al completo impiego delle risorse disponibili nel Fondo stesso.

35. All'articolo 4, comma 1, capoverso 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Per i lavoratori andati in pensione successivamente al 31 dicembre 1992 e fino al 31 dicembre 1994, il predetto limite di reddito è elevato a cinque volte il trattamento minimo ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**ART. 10.**

Sostituire i commi 1, 2, 3 e 4 con i seguenti:

1. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riordinamento dei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo, sulla base dei seguenti criteri:

- a) semplificazione dei procedimenti;
- b) soppressione dei comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica;
- c) attribuzione all'INPS della competenza sia in ordine all'accertamento sanitario che alla concessione delle provvidenze.

2. L'abrogazione delle vigenti norme di legge incompatibili con il regolamento di cui al comma 1 ha effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso.

3. L'INPS procede a verifiche programmate, da effettuare anche senza preavviso, con riferimento privilegiato alle zone a più alta densità di beneficiari di pensioni, assegni e indennità.

4. L'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 476, è abrogato.

4-bis. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi da 1 a 4, pari a 28 miliardi per l'anno 1994 e 145 miliardi

per il 1995, si fa fronte mediante quota parte delle entrate derivanti dal comma 4.

10. 1. (10. 5.)

Piro, Farigu, Bottini, Borgia.

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:

1. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riordinamento dei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo, sulla base dei seguenti criteri:

- a) semplificazione dei procedimenti;
- b) soppressione dei comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica;

c) attribuzione all'INPS della competenza sia in ordine all'accertamento sanitario che alla concessione delle provvidenze; i relativi oneri sono posti a carico della « Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali » di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

2. L'abrogazione delle vigenti norme di legge incompatibili con il regolamento di cui al comma 1 ha effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso.

3. L'INPS procede a verifiche programmate, da effettuare anche senza preavviso, con riferimento privilegiato alle zone a più alta densità di beneficiari di pensioni, assegni e indennità.

3-bis. In relazione alle funzioni attribuite all'INPS dai commi 1, 2 e 3, è autorizzato il trasferimento al suddetto istituto pari a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996.

Conseguentemente, dopo il comma 35 aggiungere il seguente:

35-bis. Lo stanziamento autorizzato dalla legge 15 ottobre 1990, n. 295, è ridotto di 10 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996.

10. 2. (22. 23.)

Farigu, Piro, Bottini, Ferri, Renzulli, Aniasi, Marte Ferrari, Buffoni.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo con il quale si provvede al riordinamento dei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo, sulla base dei seguenti criteri:

a) semplificazione dei procedimenti;

b) distinzione del procedimento di accertamento sanitario ai fini del riconoscimento della qualifica di invalido civile, cieco o sordomuto e della eventuale concessa attribuzione dei presidi medico-sanitari necessari, dal procedimento di concessione delle provvidenze economiche, con attribuzione delle rispettive competenze alle commissioni delle unità sanitarie locali, le quali decidono in unica istanza, ed ai prefetti, in attesa del trasferimento delle loro funzioni in materia di assistenza sociale al Ministero degli affari sociali. Il diritto alle prestazioni economiche decorre comunque dalla data di riconoscimento del requisito sanitario.

Conseguentemente, all'articolo 13, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

17-bis. Le seguenti autorizzazioni di spesa sono ridotte per i corrispondenti importi:

1. Spesa di cui alla legge n. 684 del 1974 (capitolo 3041-Marina mercantile) per 30 miliardi di lire;

2. Spesa di cui alla legge n. 169 del 1975 (capitolo 3061-Marina mercantile) per 45 miliardi di lire;

3. Capitolo 1385-Ministero della difesa per 115 miliardi di lire;

4. Contributi all'ICE per promozioni all'estero di cui alla legge n. 71 del 1978 (capitolo 1611-Commercio estero) per 20 miliardi di lire;

5. Spesa di cui all'articolo 10 della legge n. 428 del 1985 (capitolo 4460-Tesoro) per 10 miliardi di lire;

6. Spesa di cui all'articolo 27, comma 2, della legge n. 41 del 1986 (capitolo 4201-Sanità) per 15 miliardi di lire;

7. Spese di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1478 del 1965 (capitolo 1105-Difesa) relativamente al trasporto di materiali per 70 miliardi di lire;

8. Spesa di cui alla legge n. 887 del 1984, articolo 8, comma 14 (Piano decennale servizi telecomunicazioni) per 40 miliardi di lire;

9. Spesa di cui alla legge n. 150 del 1985 per 60 miliardi di lire;

10. Spesa di cui alla legge n. 169 del 1975 per 30 miliardi di lire;

11. Spesa di cui al regio decreto n. 1438 del 1940, per 20 miliardi di lire;

12. Spesa di cui alla legge n. 589 del 1941 per 40 miliardi di lire;

13. Spesa di cui al regio decreto n. 2031 del 1937 per 40 miliardi di lire;

14. Spesa di cui alla legge n. 231 del 1990 (spesa per stipendi personale militare) – capitolo 1378-Difesa – per 150 miliardi di lire;

15. Spesa di cui alla legge n. 428 del 1985 (spese per il funzionamento del Consiglio di esperti presso la direzione generale del tesoro) – capitolo 4460-Tesoro – per 10 miliardi di lire;

XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1993

16. Spesa di cui al regio decreto n. 513 del 1925 per 100 miliardi di lire;

17. Spesa di cui alla legge n. 513 del 1977 per 150 miliardi di lire;

18. Spesa di cui alla legge n. 150 del 1985 per 10 miliardi di lire;

19. Spesa per manutenzione e riparazione delle opere edili, stradali, ferroviarie, marittime di cui al capitolo 2802-Difesa per 20 miliardi di lire;

20. Spesa per la costruzione delle infrastrutture militari di cui al capitolo 4005-Difesa per 20 miliardi di lire;

21. Spesa per l'acquisto ed approvvigionamento di viveri per esigenze del Corpo delle infermiere volontarie di cui al capitolo 2510-Difesa per 20 miliardi di lire;

22. Spesa per l'assegnazione all'ANAS di un contributo straordinario, previsto dall'articolo 5, comma 14, della legge n. 910 del 1986 (legge finanziaria per il 1987) per 20 miliardi di lire;

23. Spesa per il riordinamento dell'ANAS, di cui alla legge n. 59 del 1961 per 20 miliardi di lire;

24. Spesa per il riordino dell'AIMA prevista dalla legge n. 610 del 1982 per 10 miliardi di lire;

25. Spesa per il fondo di dotazione SACE di cui alla legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria per il 1988) per 10 miliardi di lire;

26. Spesa a favore del fondo rotativo SACE di cui all'articolo 18, comma 5, della legge n. 730 del 1983, per 10 miliardi di lire;

27. Contributo alla RAI per le trasmissioni ad onde corte di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1703 del 1962 (capitolo 1339-Presidenza del Consiglio) per 26 miliardi di lire;

28. Contributo ai centri di assistenza fiscale di cui alla legge n. 413 del 1991 (capitolo 3479-Finanze) per 50 miliardi di lire.

17-ter. La riduzione totale di spesa di cui al comma 17-bis, pari a lire 1.161 miliardi per l'anno 1994 e corrispondenti importi negli anni successivi, va considerata economia di bilancio.

10. 3. (22. 2).

Crucianelli, Marino, Guerra, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Bolognesi, Azzolina, Calini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riordinamento dei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo, sulla base di criteri di semplificazione e di uniformità.

10. 4. (22. 14.)

Valensise, Parlato.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) distinzione del procedimento di accertamento sanitario dal procedimento per la concessione delle provvidenze; attribuzione della competenza all'accertamento sanitario alle commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295; previsione che l'accertamento sanitario sia corredato dal parere di rappresentanti delle associazioni previste dal comma 3 dell'articolo 1 della citata legge n. 295 del 1990; attribuzione ai prefetti del procedimento per la concessione.

Conseguentemente, sostituire il comma 4 con i seguenti:

4. Il Governo è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo diretto a disciplinare l'attività di controllo sulla concessione dei trattamenti assistenziali per invalidità civile,

cecità civile e sordomutismo, finalizzato a verificare la sussistenza dei requisiti e il corretto svolgimento dei procedimenti di accertamento sanitario e di concessione del trattamento. Nell'emanazione il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) attribuzione della competenza per l'attività di controllo al Ministero del tesoro e all'INPS, individuando nell'ambito delle strutture esistenti una specifica quota di risorse da destinare ai controlli;

b) determinazione, con decreti del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro della sanità, di programmi pluriennali di controlli, anche in base alla rilevazione per zone territoriali di frequenze di beneficiari superiori alla media;

c) determinazione delle modalità e dei poteri strumentali all'effettuazione dei controlli, ivi compresi la convocazione dei soggetti beneficiari, o dell'eventuale richiesta a domicilio, nonché l'accesso alla documentazione amministrativa e sanitaria presso gli organi competenti ai procedimenti; previsione, in caso di accertata insussistenza dei requisiti, della ripetizione, entro i limiti di prescrizione ordinaria, di tutti i ratei versati, comprensivi degli interessi, fatte salve le eventuali sanzioni amministrative e penali;

d) riordino della normativa vigente concernente le materie oggetto del decreto legislativo, con contestuale abrogazione espressa delle norme incompatibili.

4-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo presenta alle competenti Commissioni parlamentari per il parere lo schema del decreto legislativo di cui al comma 4.

10. 5. (22. 20.)

Piro, Farigu, Bottini, Maccheroni, Poti.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

10. 6. (22. 6.)

Ebner.

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Nel caso di accertata inesistenza dei requisiti prescritti per il godimento dei benefici, la prestazione viene revocata con effetto dalla data dell'accertamento. Solo quando l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato, viene disposta la ripetizione dei ratei indebitamente percepiti entro i limiti di prescrizione ordinaria, con svalutazione monetaria, in deroga all'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291. La restituzione di tali somme può avvenire, a richiesta dell'interessato, entro il limite massimo di 30 rate mensili.

Conseguentemente, all'articolo 13, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

17-bis. Le seguenti autorizzazioni di spesa sono ridotte per i corrispondenti importi:

1. Spesa di cui alla legge n. 684 del 1974 (capitolo 3041-Marina mercantile) per 30 miliardi di lire;

2. Spesa di cui alla legge n. 169 del 1975 (capitolo 3061-Marina mercantile) per 45 miliardi di lire;

3. Capitolo 1385-Ministero della difesa per 115 miliardi di lire;

4. Contributi all'ICE per promozioni all'estero di cui alla legge n. 71 del 1978 (capitolo 1611-Commercio estero) per 20 miliardi di lire;

5. Spesa di cui all'articolo 10 della legge n. 428 del 1985 (capitolo 4460-Tesoro) per 10 miliardi di lire;

6. Spesa di cui all'articolo 27, comma 2, della legge n. 41 del 1986 (capitolo 4201-Sanità) per 15 miliardi di lire;

7. Spese di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1478 del 1965 (capitolo 1105-Difesa) relativamente al trasporto di materiali per 70 miliardi di lire;

8. Spesa di cui alla legge n. 887 del 1984, articolo 8, comma 14 (Piano decennale servizi telecomunicazioni) per 40 miliardi di lire;

9. spesa di cui alla legge 150 del 1985 per 60 miliardi di lire;

10. Spesa di cui alla legge n. 169 del 1975 per 30 miliardi di lire;

11. Spesa di cui al regio decreto n. 1438 del 1940, per 20 miliardi di lire;

12. Spesa di cui alla legge n. 589 del 1941 per 40 miliardi di lire;

13. Spesa di cui al regio decreto n. 2031 del 1937 per 40 miliardi di lire;

14. Spesa di cui alla legge n. 231 del 1990 (spesa per stipendi personale militare) — capitolo 1378-Difesa — per 150 miliardi di lire;

15. Spesa di cui alla legge n. 428 del 1985 (spese per il funzionamento del Consiglio di esperti presso la direzione generale del tesoro) — capitolo 4460-Tesoro — per 10 miliardi di lire;

16. Spesa di cui al regio decreto n. 513 del 1925 per 100 miliardi di lire;

17. Spesa di cui alla legge n. 513 del 1977 per 150 miliardi di lire;

18. Spesa di cui alla legge n. 150 del 1985 per 10 miliardi di lire;

19. Spesa per manutenzione e riparazione delle opere edili, stradali, ferroviarie, marittime di cui al capitolo 2802-Difesa per 20 miliardi di lire;

20. Spesa per la costruzione delle infrastrutture militari di cui al capitolo 4005-Difesa per 20 miliardi di lire;

21. Spesa per l'acquisto ed approvvigionamento di viveri per esigenze del Corpo delle infermiere volontarie di cui al capitolo 2510-Difesa per 20 miliardi di lire;

22. Spesa per l'assegnazione all'ANAS di un contributo straordinario, previsto dall'articolo 5, comma 14, della legge n. 910 del 1986 (legge finanziaria per il 1987) per 20 miliardi di lire;

23. Spesa per il riordinamento dell'ANAS, di cui alla legge n. 59 del 1961 per 20 miliardi di lire;

24. Spesa per il riordino dell'AIMA prevista dalla legge n. 610 del 1982 per 10 miliardi di lire;

25. Spesa per il fondo di dotazione SACE di cui alla legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria per il 1988) per 10 miliardi di lire;

26. Spesa a favore del fondo rotativo SACE di cui all'articolo 18, comma 5, della legge n. 730 del 1983, per 10 miliardi di lire;

27. Contributo alla RAI per le trasmissioni ad onde corte di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1703 del 1962 (capitolo 1339-Presidenza del Consiglio) per 26 miliardi di lire;

28. Contributo ai centri di assistenza fiscale di cui alla legge n. 413 del 1991 (capitolo 3479-Finanze) per 50 miliardi di lire.

17-ter. La riduzione totale di spesa di cui al comma 17-bis, pari a lire 1.161 miliardi per l'anno 1994 e corrispondenti importi negli anni successivi, va considerata economia di bilancio.

10. 7. (22. 4).

Crucianelli, Marino, Guerra,
Muzio, Carcarino, Bolognesi,
Calini Canavesi, Azzolina,
Renato Albertini, Bergonzi.

Sopprimere il comma 5.

10. 8. (30. 70.)

Ratto, Pellicanò.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: corrispondente allo scosta-

mento fino alla fine del periodo con le seguenti: del 2,5 per cento.

Conseguentemente:

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

35-bis. È abrogato l'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 476;

al disegno di legge finanziaria, alla tabella C, ridurre le seguenti voci:

Presidenza del Consiglio:

Legge n. 385 del 1954 (Medaglie d'oro):

1994: - 8;
1995: - 8;
1996: - 8.

Legge n. 146 del 1980 (assegnazione a favore dell'ISTAT):

1994: - 53;
1995: - 53;
1996: - 53.

Legge n. 163 del 1985 (FUS):

1994: - 60;
1995: - 50;
1996: - 50.

Legge n. 292 del 1990 (ENIT):

1994: - 10;
1995: - 6;
1996: - 6.

Ministero del tesoro:

Legge n. 59 del 1961 (ANAS):

1994: - 38;
1995: - 38;
1996: - 50.

Decreto del Presidente della Repubblica n. 649 del 1972 (imposte di consumo):

1994: - 27;
1995: - 37;
1996: - 37.

Legge n. 16 del 1980 (indennizzi a cittadini ed imprese italiane all'estero):

1994: - 5;
1995: - 10;
1996: - 10.

Legge n. 7 del 1981 (Paesi in via di sviluppo):

1994: - 130;
1995: - 140;
1996: - 140.

Legge n. 730 del 1983 (Fondo rotativo istituito presso la SACE):

1994: - 30;
1995: - 30;
1996: - 30.

Ministero del bilancio e della programmazione economica:

Legge n. 701 del 1984 (contributo ISCO):

1994: - 2;
1995: - 2;
1996: - 2.

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

Legge n. 186 del 1988 (agenzia spaziale italiana):

1994: - 50;
1995: - 70;
1996: - 100.

Legge n. 243 del 1991 (Università non statali):

1994: - 27;
1995: - 27;
1996: - 27.

Totale:

1994: - 440;
1995: - 471;
1996: - 513;

alla tabella F, sopprimere le seguenti voci:

a) legge n. 730 del 1983 (legge finanziaria 1984) articolo 18, commi 7 e 8;

b) legge n. 887 del 1984 (legge finanziaria 1985), articolo 9, comma sesto;

c) legge n. 41 del 1986 (legge finanziaria 1986), articolo 11, comma 6;

d) decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993, articolo 2, comma 10.

Totale:

1994: — 160;

1995: — 360;

1996: — 450.

10. 56. (10. 4.)

Piro, Borgia.

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

35-bis. Le seguenti autorizzazioni di spesa sono ridotte per i corrispondenti importi:

a) contributo alla RAI per le trasmissioni ad onde corte di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1703 del 1962 (Capitolo 1339 - Presidenza del Consiglio) per lire 26 miliardi;

b) contributo all'I.C.E. per il finanziamento delle attività di promozione e di sviluppo degli scambi commerciali con l'estero di cui alla legge n. 71 del 1976 (Cap. 1611 - Commercio estero) per lire 20 miliardi;

c) contributo ai centri di assistenza fiscale previsto dalla legge n. 413 del 1991 (capitolo 3479 Finanze) per lire 50 miliardi; il Ministro delle finanze, con proprio decreto, determina la misura del contributo di cui all'articolo 78, commi 16 e 22, della medesima legge, in misura corrispondente;

d) contributi alle società di trasporto marittimo e contributi per i carichi speciali postali marittimi di cui alle leggi n. 684 del 1974, e n. 169 del 1975 (capitolo 3061 - Marina mercantile) rispettivamente per 30 e 45 miliardi di lire;

e) contributo per l'informatizzazione del Servizio sanitario nazionale di cui alle leggi n. 181 del 1982 e n. 41 del 1986 (capitolo 4201 - Sanità) rispettivamente per 15 miliardi di lire.

10. 57. (30. 71. prima parte)

Ratto, Pellicanò.

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

10. 9. (30. 69.)

Ratto, Pellicanò.

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I soggetti che hanno risolto il rapporto di lavoro e sono stati autorizzati alla prosecuzione volontaria dei contributi a decorrere da una data precedente il 1° dicembre 1993, possono ottenere la pensione di anzianità a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti di anzianità contributiva richiesti.

Conseguentemente, dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

35-bis. Le seguenti autorizzazioni di spesa sono ridotte per i corrispondenti importi:

a) contributo alla RAI per le trasmissioni ad onde corte di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1703 del 1962 (Capitolo 1339 - Presidenza del Consiglio) per lire 26 miliardi;

b) contributo all'I.C.E. per il finanziamento delle attività di promozione e di sviluppo degli scambi commerciali con l'estero di cui alla legge n. 71 del 1976 (Cap. 1611 - Commercio estero) per lire 20 miliardi;

c) contributo ai centri di assistenza fiscale previsto dalla legge n. 413 del 1991 (capitolo 3479 Finanze) per lire 50 miliardi; il Ministro delle finanze, con proprio decreto, determina la misura del contributo di cui all'articolo 78, commi 16 e 22, della medesima legge, in misura corrispondente;

d) contributi alle società di trasporto marittimo e contributi per i carichi speciali postali marittimi di cui alle leggi n. 684 del 1974, e n. 169 del 1975 (capitolo 3061 - Marina mercantile) rispettivamente per 30 e 45 miliardi di lire;

e) contributo per l'informatizzazione del Servizio sanitario nazionale di cui alle leggi n. 181 del 1982 e n. 41 del 1986 (capitolo 4201 - Sanità) rispettivamente per 15 miliardi di lire.

10. 58. (30. 71. seconda parte)

Ratto, Pellicanò.

Al comma 8, aggiungere in fine, il seguente periodo: I soggetti che hanno risolto il rapporto di lavoro e sono stati autorizzati alla prosecuzione volontaria dei contributi a decorrere da una data precedente il 1° dicembre 1993, possono ottenere la pensione di anzianità a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti di anzianità contributiva richiesti.

Conseguentemente, dopo il comma 8, inserire il seguente:

8-bis. Le seguenti autorizzazioni di spesa sono ridotte per i corrispondenti importi:

a) decreto del Presidente della Repubblica n. 1703 del 1962 (capitolo 1339 - Presidenza del Consiglio) 26 miliardi;

b) legge n. 71 del 1976 (capitolo 1611 - Commercio estero) 20 miliardi;

c) legge n. 413 del 1991 (capitolo 3479 - Finanze) 50 miliardi;

d) legge n. 684 del 1974 (capitolo 3061 - Marina mercantile) 30 miliardi;

e) legge n. 169 del 1975 (capitolo 3061 - Marina mercantile) 45 miliardi;

f) legge n. 181 del 1982 (capitolo 4201 - Sanità) 15 miliardi;

g) legge n. 41 del 1986 (capitolo 4201 - Sanità) 15 miliardi.

10. 59. (30. 71.)

Ratto, Pellicanò.

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

8-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, non si applicano ai lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. All'onere di cui al presente comma, valutato in lire 75 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa recate dalla legge n. 684 del 1974 (Cap. 3041/Marina mercantile) per 30 miliardi di lire e dalla legge n. 169 del 1975 (Cap. 3061/Marina mercantile) per lire 45 miliardi.

10. 10. (30. 99.)

Gelpo, Widmann.

Sopprimere il comma 9.

10. 11.

Crucianelli, Marino, Guerra, Muzio, Carcarino, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi.

Al comma 9, capoverso 6-bis, primo periodo, sostituire le parole da: nella misura fino alla fine del periodo con le seguenti: ed il loro conseguimento è subordinato alla cancellazione dagli elenchi previdenziali ed assistenziali.

10. 12. (30. 72.)

Ratto.

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-bis. Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è sostituito dal seguente:

« 2. Rimane in vigore la previgente disciplina per coloro che alla data del 31 dicembre 1992 siano già in pensione ovvero siano in possesso di una anzianità contributiva superiore a quindici anni ».

Consequentemente, dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

35-bis. Le spese per il funzionamento del consiglio di esperti presso la direzione generale del Ministero del tesoro previsto dalla legge n. 428 del 1985 (capitolo 4460-Tesoro) sono ridotte di 15 miliardi di lire.

10. 13. (30. 73.)

Ratto, Pellicanò.

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I contributi dovuti dai lavoratori che, in conseguenza di precedente attività, erano già soggetti all'iscrizione ad una forma previdenziale obbligatoria, sono destinati direttamente all'ente presso il quale il lavoratore era iscritto all'atto della cessazione dell'ultima attività e si cumulano a tutti gli effetti con i precedenti versamenti.

10. 15.

Napoli.

Al comma 11, sostituire le parole: ad eccezione di con le seguenti: ad eccezione dei titolari di pensione diretta e dei ».

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

« 11bis. Qualora al compimento del 65° anno di età il lavoratore di cui al comma 11 non abbia raggiunto il periodo minimo contributivo per il trattamento pensionistico, può integrare il periodo mancante mediante il versamento di contributi volontari, secondo le modalità stabilite da un decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro del Tesoro da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ».

Consequentemente, all'articolo 13, comma 8, aggiungere la seguente lettera: e) all'articolo 34, primo comma, dopo il

primo periodo, di seguito, è inserito il seguente periodo:

La detrazione non è forfettizzata per le cessioni degli animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo, e suina il cui acquisto deriva da atto non assoggettato ad IVA, ovvero da atto assoggettato ad IVA detraibile nei modi ordinari.

10. 67.

La Commissione.

Al comma 12, aggiungere, in fine, le parole: o volontarie e nei confronti dei soggetti beneficiari di trattamenti di pensione erogati dalle stesse forme pensionistiche.

Consequentemente, dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

36. Le seguenti autorizzazioni di spesa sono ridotte per i corrispettivi importi:

a) contributo ai centri di assistenza fiscale previsto dalla legge n. 413 del 1991 (capitolo 3479 Finanze) per lire 50 miliardi;

b) contributi alle società di trasporto marittimo e contributi per i carichi speciali postali marittimi di cui alla legge n. 684 del 1974 (capitolo 3061 Marina mercantile) per lire 30 miliardi.

10. 18. (30. 74.)

Ratto, Pellicanò.

Al comma 12, aggiungere, in fine, le parole: e nei confronti dei soggetti beneficiari di trattamenti di pensione erogati dalle stesse forme pensionistiche obbligatorie.

Consequentemente, dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

36. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 413 del 1991 (cap. 3479 -

Finanze) è ridotta per l'importo di 50 miliardi di lire. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 231 del 1990 (capitolo 1386 - Difesa) è ridotta di 100 miliardi di lire.

10. 17. (30. 75.)

Ratto, Pellicanò.

Al comma 12, aggiungere, in fine, le parole: nonché nei confronti dei titolari del massimo di pensione.

10. 19.

Wilmo Ferrari, Manfredi.

Sostituire il comma 15 con il seguente:

15. Con effetto dal 1° gennaio 1994, fermi restando i requisiti concessivi prescritti dalla vigente normativa in materia di pensionamento anticipato rispetto all'età stabilita per la cessazione del servizio ovvero per il collocamento a riposo d'ufficio, nei confronti di coloro che conseguono il diritto a pensione prima di aver compiuto il sessantesimo anno di età, all'importo del relativo trattamento pensionistico, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, viene applicata una riduzione che varia secondo l'età in cui il trattamento pensionistico viene goduto secondo i parametri della tabella A allegata.

Conseguentemente, sostituire la tabella A con la seguente:

TABELLA A

Età	Percentuale di riduzione per il calcolo della pensione
55-59	5
50-54	15
45-49	27
40-44	40
35-39	54
Entro 35	70

10. 20. (30. 200.)

Giuliani, Scalia, Turrone, Mattioli, Pieroni.

Al comma 15, sostituire le parole: ivi compresa con la seguente: esclusa.

Conseguentemente, dopo l'articolo 14, inserire i seguenti:

ART. 14-bis.

(Delega per l'istituzione dell'imposta patrimoniale).

1. Il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo al fine di istituire una imposta patrimoniale generale ordinaria e straordinaria, secondo i seguenti criteri e principi direttivi:

a) è obbligatoria la nominatività di ogni rapporto acceso con aziende di credito o finanziarie e di tutti i valori mobiliari, compresi i titoli di Stato;

b) ai fini del computo della base imponibile delle imposte patrimoniali ordinaria e straordinaria, vengono considerati tutti i beni patrimoniali esistenti nel territorio italiano: depositi e valori mobiliari, beni di tesaurizzazione, beni immobili, beni mobili registrati di valore unitario superiore ai 50 milioni;

c) il trasferimento a titolo oneroso o gratuito di tali beni nonché l'attestazione della loro proprietà deve essere accompagnata dalla certificazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta patrimoniale, pena nullità dell'atto. Tale certificazione deve essere esibita per un periodo di 5 anni dalla scadenza dei termini di pagamento dell'imposta ordinaria e straordinaria;

d) viene definita una quota esente fino a 150 milioni di imponibile, oltre al valore della casa di effettiva abitazione;

e) sono esenti le merci ed i beni strumentali utilizzati a fini di attività di impresa (produttiva, commerciale e di servizio).

ART. 14-ter.

(Imposta patrimoniale generale straordinaria).

1. L'imposta patrimoniale generale straordinaria viene definita sulla base delle seguenti aliquote:

a) 1 per cento per i beni posseduti da persone fisiche fino all'ammontare di 500 milioni;

b) 2 per cento per i beni posseduti da persone fisiche oltre i 500 milioni e fino ad 1 miliardo;

c) 3 per cento per i beni posseduti da persone fisiche oltre 1 miliardo e per quelli posseduti da persone giuridiche, di qualsiasi importo.

2. L'imposta patrimoniale generale straordinaria viene prelevata *una tantum* nell'anno 1994, ed è pagabile in due rate annuali.

3. Una quota del 10 per cento del gettito dell'imposta patrimoniale generale straordinaria è destinata a finanziare l'istituzione di un Fondo nazionale per lo sviluppo dell'occupazione.

ART. 14-quater.

(Imposta patrimoniale generale ordinaria).

1. L'imposta patrimoniale ordinaria sostituisce le imposizioni patrimoniali attualmente esistenti, che vengono abrogate.

2. L'imposta patrimoniale generale viene computata nella seguente misura:

a) 0,5 per cento per i beni posseduti da persone fisiche fino all'ammontare di 500 milioni;

b) 1 per cento per i beni posseduti da persone fisiche oltre i 500 milioni e fino ad 1 miliardo;

c) 1,5 per cento per i beni posseduti da persone fisiche oltre 1 miliardo e per quelli posseduti da persone giuridiche di qualsiasi importo.

3. Il gettito dell'imposta viene così ripartito:

a) il 5 per cento è destinato ad alimentare il Fondo nazionale per lo sviluppo dell'occupazione;

b) il 50 per cento è destinato alla finanza locale;

c) il 45 per cento è destinato all'E-rario.

4. In caso di esportazione di beni soggetti alla imposizione patrimoniale ordinaria, viene operato un prelievo pari a tre annualità dell'imposta stessa.

5. L'applicazione dell'imposta patrimoniale generale ordinaria si applica a decorrere dal 1° gennaio 1995.

ART. 14-quinquies.

(Termini per l'esercizio della delega).

1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1 sarà emanato entro il 31 marzo 1994 con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. Entro il 31 gennaio 1994 il Governo invia il testo del decreto legislativo alle competenti Commissioni parlamentari che esprimono il proprio parere entro 30 giorni dalla data dell'invio della richiesta.

10. 21. (30. 011.)

Crucianelli, Marino, Guerra, Muzio, Carcarino, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi.

Al comma 15, alla tabella A richiamata, alla voce Percentuale di riduzione per il calcolo della pensione anticipata, sostituire i valori da 11 a 35 con i seguenti: 12, 15, 18, 21, 24, 29, 34, 39, 44, 49.

10. 22. (30. 113.)

Lavaggi.

Sopprimere il comma 16.

10. 60 (30. 154.)

Cancian, Zanferrari Ambroso.

Sostituire il comma 16 con il seguente:

16. La riduzione di cui al comma 8 non opera nei confronti di coloro per i quali la cessazione dal servizio sia avvenuta anteriormente al 1° gennaio 1993, nonché nei casi di cessazione dal servizio per invalidità derivante o meno da causa di servizio.

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, articolo 2, comma 3, alla tabella C richiamata, Ministero del tesoro, Modificare gli importi come segue:

1994: — 100;

1995: —;

1996: —.

10. 23. (30. 103.)

Breda.

Al comma 16, sostituire le parole: per i quali al 30 settembre 1993 sia stato predisposto con atto formale il collocamento a riposo a qualsiasi titolo con le seguenti: i quali abbiano presentato domanda di collocamento in pensione entro il 30 settembre 1993.

Conseguentemente, all'articolo 13, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

17-bis. Le seguenti autorizzazioni di spesa sono ridotte per i corrispondenti importi:

1) spesa di cui alla legge n. 684 del 1974 (cap. 3041/Marina mercantile) per 30 miliardi di lire;

2) spesa di cui alla legge n. 169 del 1975 (cap. 3061/Marina mercantile) per 45 miliardi di lire;

3) cap. 1385/Ministero della difesa per 115 miliardi di lire;

4) contributo all'ICE per promozioni all'estero di cui alla legge n. 71 del 1976

(cap. 1611/Commercio estero) per 20 miliardi di lire;

5) spesa di cui all'articolo 10 della legge n. 428 del 1985 (cap. 4460/Tesoro) per 10 miliardi di lire;

6) spesa di cui all'articolo 27, comma 2, della legge n. 41 dal 1986 (cap. 4201/Sanità) per 15 miliardi di lire;

7) spesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1478 del 1965 (cap. 1105/Difesa) relativamente al trasporto di materiali per 70 miliardi di lire;

8) spesa di cui alla legge n. 887 del 1984, articolo 8, comma 14 (piano decennale servizi telecomunicazioni) per 40 miliardi di lire;

9) spesa di cui alla legge n. 150 del 1985 per 60 miliardi di lire;

10) spesa di cui alla legge n. 169 del 1975 per 30 miliardi di lire;

11) spesa di cui al regio decreto n. 1438 del 1940, per 20 miliardi di lire;

12) spesa di cui alla legge n. 589 del 1941 per 40 miliardi di lire;

13) spesa di cui al regio decreto n. 2031 del 1937 per 40 miliardi di lire;

14) spesa di cui alla legge n. 231 del 1990 (spesa per stipendi personale militare) — capitolo 1378/Difesa — per 150 miliardi di lire;

15) spesa di cui alla legge n. 428 del 1985 (spese per il funzionamento del Consiglio di esperti presso la direzione generale del tesoro) — capitolo 4460/Tesoro — per 10 miliardi di lire;

16) spesa di cui al regio decreto n. 513 del 1925 per 100 miliardi di lire;

17) spesa di cui alla legge n. 513 del 1977 per 150 miliardi di lire;

18) spesa di cui alla legge n. 150 del 1985 per 10 miliardi di lire;

19) spesa per manutenzione e riparazione delle opere edili, stradali, ferroviarie, marittime di cui al capitolo 2802/Difesa per 20 miliardi di lire;

20) spesa per la costruzione delle infrastrutture militari di cui al capitolo 4005/Difesa per 20 miliardi di lire;

21) spesa per l'acquisto ed approvvigionamento di viveri per esigenze del Corpo delle infermiere volontarie di cui al capitolo 2510/Difesa per 20 miliardi di lire;

22) spesa per l'assegnazione all'ANAS di un contributo straordinario, previsto dall'articolo 5, comma 14, della legge n. 910 del 1986 (legge finanziaria per il 1987) per 20 miliardi di lire;

23) spesa per il riordinamento dell'ANAS, di cui alla legge n. 59 del 1961 per 20 miliardi di lire;

24) spesa per il riordino dell'AIMA prevista dalla legge n. 610 del 1982 per 10 miliardi di lire;

25) spesa per il fondo di dotazione SACE di cui alla legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria per il 1988) per 10 miliardi di lire;

26) spesa a favore del fondo rotativo SACE di cui all'articolo 18, comma 5, della legge n. 730 del 1983, per 10 miliardi di lire;

27) contributo alla RAI per le trasmissioni ad onde corte di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1703 del 1962 (capitolo 1339/Presidenza del Consiglio) per 26 miliardi di lire;

28) contributo ai centri di assistenza fiscale di cui alla legge n. 413 del 1991 (capitolo 3479/Finanze) per 50 miliardi di lire.

17-ter. La riduzione totale di spesa di cui al comma 17-bis, pari a lire 1.161 miliardi per l'anno 1994 e corrispondenti importi negli anni successivi, va considerata economia di bilancio.

10. 24. (30. 16.)

Crucianelli, Marino, Guerra, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Bolognesi, Azzolina, Calini Canavesi.

Al comma 16, sostituire le parole: 30 settembre 1993 con le seguenti: 11 novembre 1993.

10. 25. (30. 199.)

Mattioli, Giuliani, Scalia, Turroni, Pieroni.

Al comma 16, aggiungere, in fine, le parole: e per le pensioni di reversibilità.

Conseguentemente, all'articolo 13, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

17-bis. Le seguenti autorizzazioni di spesa sono ridotte per i corrispondenti importi:

1) spesa di cui alla legge n. 684 del 1974 (cap. 3041/Marina mercantile) per 30 miliardi di lire;

2) spesa di cui alla legge n. 169 del 1975 (cap. 3061/Marina mercantile) per 45 miliardi di lire;

3) cap. 1385/Ministero della difesa per 115 miliardi di lire;

4) contributo all'ICE per promozioni all'estero di cui alla legge n. 71 del 1976 (cap. 1611/Commercio estero) per 20 miliardi di lire;

5) spesa di cui all'articolo 10 della legge n. 428 del 1985 (cap. 4460/Tesoro) per 10 miliardi di lire;

6) spesa di cui all'articolo 27, comma 2, della legge n. 41 del 1986 (cap. 4201/Sanità) per 15 miliardi di lire;

7) spesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1478 del 1965 (cap. 1105/Difesa) relativamente al trasporto di materiali per 70 miliardi di lire;

8) spesa di cui alla legge n. 887 del 1984, articolo 8, comma 14 (piano decennale servizi telecomunicazioni) per 40 miliardi di lire;

9) spesa di cui alla legge n. 150 del 1985 per 60 miliardi di lire;

10) spesa di cui alla legge n. 169 del 1975 per 30 miliardi di lire;

11) spesa di cui al regio decreto n. 1438 del 1940, per 20 miliardi di lire;

12) spesa di cui alla legge n. 589 del 1941 per 40 miliardi di lire;

13) spesa di cui al regio decreto n. 2031 del 1937 per 40 miliardi di lire;

14) spesa di cui alla legge n. 231 del 1990 (spesa per stipendi personale militare) — capitolo 1378/Difesa — per 150 miliardi di lire;

15) spesa di cui alla legge n. 428 del 1985 (spese per il funzionamento del Consiglio di esperti presso la direzione generale del tesoro) — capitolo 4460/Tesoro — per 10 miliardi di lire;

16) spesa di cui al regio decreto n. 513 del 1925 per 100 miliardi di lire;

17) spesa di cui alla legge n. 513 del 1977 per 150 miliardi di lire;

18) spesa di cui alla legge n. 150 del 1985 per 10 miliardi di lire;

19) spesa per manutenzione e riparazione delle opere edili, stradali, ferroviarie, marittime di cui al capitolo 2802/Difesa per 20 miliardi di lire;

20) spesa per la costruzione delle infrastrutture militari di cui al capitolo 4005/Difesa per 20 miliardi di lire;

21) spesa per l'acquisto ed approvvigionamento di viveri per esigenze del Corpo delle infermiere volontarie di cui al capitolo 2510/Difesa per 20 miliardi di lire;

22) spesa per l'assegnazione all'ANAS di un contributo straordinario, previsto dall'articolo 5, comma 14, della legge n. 910 del 1986 (legge finanziaria per il 1987) per 20 miliardi di lire;

23) spesa per il riordinamento dell'ANAS, di cui alla legge n. 59 del 1961 per 20 miliardi di lire;

24) spesa per il riordino dell'AIMA prevista dalla legge n. 610 del 1982 per 10 miliardi di lire;

25) spesa per il fondo di dotazione SACE di cui alla legge n. 67 del 1988

(legge finanziaria per il 1988) per 10 miliardi di lire;

26) spesa a favore del fondo rotativo SACE di cui all'articolo 18, comma 5, della legge n. 730 del 1983, per 10 miliardi di lire;

27) contributo alla RAI per le trasmissioni ad onde corte di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1703 del 1962 (capitolo 1339/Presidenza del Consiglio) per 26 miliardi di lire;

28) contributo ai centri di assistenza fiscale di cui alla legge n. 413 del 1991 (capitolo 3479/Finanze) per 50 miliardi di lire.

17-ter. La riduzione totale di spesa di cui al comma 17-bis, pari a lire 1.161 miliardi per l'anno 1994 e corrispondenti importi negli anni successivi, va considerata economia di bilancio.

10. 26. (30. 22.)

Crucianelli, Marino, Guerra, Muzio, Carcarino, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi.

Al comma 19, primo periodo, sostituire le parole: per coloro che con le seguenti: per i dipendenti pubblici che.

10. 27. (30. 76.)

Ratto, Pellicanò.

Al comma 19, primo periodo, sostituire le parole: successivamente al 31 dicembre 1992 con le seguenti: entro la data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente:

al medesimo periodo, sostituire le parole: dalla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: dalla stessa data;

all'articolo 13, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

17-bis. Le seguenti autorizzazioni di spesa sono ridotte per i corrispondenti importi:

1) spesa di cui alla legge n. 684 del 1974 (cap. 3041/Marina mercantile) per 30 miliardi di lire;

2) spesa di cui alla legge n. 169 del 1975 (cap. 3061/Marina mercantile) per 45 miliardi di lire;

3) cap. 1385/Ministero della difesa per 115 miliardi di lire;

4) contributo all'ICE per promozioni all'estero di cui alla legge n. 71 del 1976 (cap. 1611/Commercio estero) per 20 miliardi di lire;

5) spesa di cui all'articolo 10 della legge n. 428 del 1985 (cap. 4460/Tesoro) per 10 miliardi di lire;

6) spesa di cui all'articolo 27, comma 2, della legge n. 41 del 1986 (cap. 4201/Sanità) per 15 miliardi di lire;

7) spesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1478 del 1965 (cap. 1105/Difesa) relativamente al trasporto di materiali per 70 miliardi di lire;

8) spesa di cui alla legge n. 887 del 1984, articolo 8, comma 14 (piano decennale servizi telecomunicazioni) per 40 miliardi di lire;

9) spesa di cui alla legge n. 150 del 1985 per 60 miliardi di lire;

10) spesa di cui alla legge n. 169 del 1975 per 30 miliardi di lire;

11) spesa di cui al regio decreto n. 1438 del 1940, per 20 miliardi di lire;

12) spesa di cui alla legge n. 589 del 1941 per 40 miliardi di lire;

13) spesa di cui al regio decreto n. 2031 del 1937 per 40 miliardi di lire;

14) spesa di cui alla legge n. 231 del 1990 (spesa per stipendi personale militare) — capitolo 1378/Difesa — per 150 miliardi di lire;

15) spesa di cui alla legge n. 428 del 1985 (spese per il funzionamento del Consiglio di esperti presso la direzione generale del tesoro) — capitolo 4460/Tesoro — per 10 miliardi di lire;

16) spesa di cui al regio decreto n. 513 del 1925 per 100 miliardi di lire;

17) spesa di cui alla legge n. 513 del 1977 per 150 miliardi di lire;

18) spesa di cui alla legge n. 150 del 1985 per 10 miliardi di lire;

19) spesa per manutenzione e riparazione delle opere edili, stradali, ferroviarie, marittime di cui al capitolo 2802/Difesa per 20 miliardi di lire;

20) spesa per la costruzione delle infrastrutture militari di cui al capitolo 4005/Difesa per 20 miliardi di lire;

21) spesa per l'acquisto ed approvvigionamento di viveri per esigenze del Corpo delle infermiere volontarie di cui al capitolo 2510/Difesa per 20 miliardi di lire;

22) spesa per l'assegnazione all'ANAS di un contributo straordinario, previsto dall'articolo 5, comma 14, della legge n. 910 del 1986 (legge finanziaria per il 1987) per 20 miliardi di lire;

23) spesa per il riordinamento dell'ANAS, di cui alla legge n. 59 del 1961 per 20 miliardi di lire;

24) spesa per il riordino dell'AIMA prevista dalla legge n. 610 del 1982 per 10 miliardi di lire;

25) spesa per il fondo di dotazione SACE di cui alla legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria per il 1988) per 10 miliardi di lire;

26) spesa a favore del fondo rotativo SACE di cui all'articolo 18, comma 5, della legge n. 730 del 1983, per 10 miliardi di lire;

27) contributo alla RAI per le trasmissioni ad onde corte di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1703 del 1962 (capitolo 1339/Presidenza del Consiglio) per 26 miliardi di lire;

28) contributo ai centri di assistenza fiscale di cui alla legge n. 413 del 1991 (capitolo 3479/Finanze) per 50 miliardi di lire.

17-ter. La riduzione totale di spesa di cui al comma 17-bis, pari a lire 1.161 miliardi per l'anno 1994 e corrispondenti importi negli anni successivi, va considerata economia di bilancio.

10. 28. (30. 28.)

Crucianelli, Marino, Guerra,
Muzio, Carcarino, Bolognesi,
Calini Canavesi, Azzolina,
Renato Albertini, Bergonzi.

Al comma 19, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 1992 con le seguenti: 18 settembre 1992.

Conseguentemente, all'articolo 13, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

17-bis. Le seguenti autorizzazioni di spesa sono ridotte per i corrispondenti importi:

1) spesa di cui alla legge n. 684 del 1974 (cap. 3041/Marina mercantile) per 30 miliardi di lire;

2) spesa di cui alla legge n. 169 del 1975 (cap. 3061/Marina mercantile) per 45 miliardi di lire;

3) cap. 1385/Ministero della difesa per 115 miliardi di lire;

4) contributo all'ICE per promozioni all'estero di cui alla legge n. 71 del 1976 (cap. 1611/Commercio estero) per 20 miliardi di lire;

5) spesa di cui all'articolo 10 della legge n. 428 del 1985 (cap. 4460/Tesoro) per 10 miliardi di lire;

6) spesa di cui all'articolo 27, comma 2, della legge n. 41 del 1986 (cap. 4201/Sanità) per 15 miliardi di lire;

7) spesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1478 del 1965 (cap. 1105/Difesa) relativamente al trasporto di materiali per 70 miliardi di lire;

8) spesa di cui alla legge n. 887 del 1984, articolo 8, comma 14 (piano decennale servizi telecomunicazioni) per 40 miliardi di lire;

9) spesa di cui alla legge n. 150 del 1985 per 60 miliardi di lire;

10) spesa di cui alla legge n. 169 del 1975 per 30 miliardi di lire;

11) spesa di cui al regio decreto n. 1438 del 1940, per 20 miliardi di lire;

12) spesa di cui alla legge n. 589 del 1941 per 40 miliardi di lire;

13) spesa di cui al regio decreto n. 2031 del 1937 per 40 miliardi di lire;

14) spesa di cui alla legge n. 231 del 1990 (spesa per stipendi personale mi-

litare) — capitolo 1378/Difesa — per 150 miliardi di lire;

15) spesa di cui alla legge n. 428 del 1985 (spese per il funzionamento del Consiglio di esperti presso la direzione generale del tesoro) — capitolo 4460/Tesoro — per 10 miliardi di lire;

16) spesa di cui al regio decreto n. 513 del 1925 per 100 miliardi di lire;

17) spesa di cui alla legge n. 513 del 1977 per 150 miliardi di lire;

18) spesa di cui alla legge n. 150 del 1985 per 10 miliardi di lire;

19) spesa per manutenzione e riparazione delle opere edili, stradali, ferroviarie, marittime di cui al capitolo 2802/Difesa per 20 miliardi di lire;

20) spesa per la costruzione delle infrastrutture militari di cui al capitolo 4005/Difesa per 20 miliardi di lire;

21) spesa per l'acquisto ed approvvigionamento di viveri per esigenze del Corpo delle infermiere volontarie di cui al capitolo 2510/Difesa per 20 miliardi di lire;

22) spesa per l'assegnazione all'ANAS di un contributo straordinario, previsto dall'articolo 5, comma 14, della legge n. 910 del 1986 (legge finanziaria per il 1987) per 20 miliardi di lire;

23) spesa per il riordinamento dell'ANAS, di cui alla legge n. 59 del 1961 per 20 miliardi di lire;

24) spesa per il riordino dell'AIMA prevista dalla legge n. 610 del 1982 per 10 miliardi di lire;

25) spesa per il fondo di dotazione SACE di cui alla legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria per il 1988) per 10 miliardi di lire;

26) spesa a favore del fondo rotativo SACE di cui all'articolo 18, comma 5, della legge n. 730 del 1983, per 10 miliardi di lire;

27) contributo alla RAI per le trasmissioni ad onde corte di cui al decreto

del Presidente della Repubblica n. 1703 del 1962 (capitolo 1339/Presidenza del Consiglio) per 26 miliardi di lire;

28) contributo ai centri di assistenza fiscale di cui alla legge n. 413 del 1991 (capitolo 3479/Finanze) per 50 miliardi di lire.

17-ter. La riduzione totale di spesa di cui al comma 17-bis, pari a lire 1.161 miliardi per l'anno 1994 e corrispondenti importi negli anni successivi, va considerata economia di bilancio.

10. 29. (30. 19.)

Crucianelli, Marino, Guerra, Muzio, Carcarino, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi.

Al comma 19, primo periodo, sostituire le parole da: la possibilità di essere fino alla fine del comma con le seguenti: la possibilità di revocarla ovvero, qualora cessati dal servizio, di essere riammessi con la qualifica e con l'anzianità di servizio maturata all'atto del collocamento a riposo, con facoltà di riscattare il periodo scoperto ai fini della previdenza e della quiescenza.

10. 30. (30. 29.)

Crucianelli, Marino, Guerra, Muzio, Carcarino, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi.

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

19-bis. I competenti organi dell'Amministrazione devono deliberare sulle domande di revoca delle dimissioni ovvero sulle domande di riassunzione entro trenta giorni dalla loro presentazione da parte degli interessati.

10. 31. (30. 30.)

Crucianelli, Marino, Guerra, Muzio, Carcarino, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi.

Sostituire il comma 20 con il seguente:

20. I dipendenti di enti pubblici iscritti a fondi esclusivi già utilizzati per distacchi sindacali non retribuiti alla data di entrata in vigore della presente legge hanno facoltà di far valere l'iscrizione a detti fondi con onere contributivo a carico dell'assicurato anche per la parte di competenza dell'ente qualora questo sia tenuto alla contribuzione.

10. 32. (30. 31.)

Crucianelli, Marino, Guerra, Muzio, Carcarino, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi.

Sopprimere il comma 21.

Conseguentemente, all'articolo 13, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

17-bis. Le seguenti autorizzazioni di spesa sono ridotte per i corrispondenti importi:

1) spesa di cui alla legge n. 684 del 1974 (cap. 3041/Marina mercantile) per 30 miliardi di lire;

2) spesa di cui alla legge n. 169 del 1975 (cap. 3061/Marina mercantile) per 45 miliardi di lire;

3) cap. 1385/Ministero della difesa per 115 miliardi di lire;

4) contributo all'ICE per promozioni all'estero di cui alla legge n. 71 del 1976 (cap. 1611/Commercio estero) per 20 miliardi di lire;

5) spesa di cui all'articolo 10 della legge n. 428 del 1985 (cap. 4460/Tesoro) per 10 miliardi di lire;

6) spesa di cui all'articolo 27, comma 2, della legge n. 41 del 1986 (cap. 4201/Sanità) per 15 miliardi di lire;

7) spesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1478 del 1965 (cap. 1105/Difesa) relativamente al trasporto di materiali per 70 miliardi di lire;

XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1993

8) spesa di cui alla legge n. 887 del 1984, articolo 8, comma 14 (piano decennale servizi telecomunicazioni) per 40 miliardi di lire;

9) spesa di cui alla legge n. 150 del 1985 per 60 miliardi di lire;

10) spesa di cui alla legge n. 169 del 1975 per 30 miliardi di lire;

11) spesa di cui al regio decreto n. 1438 del 1940, per 20 miliardi di lire;

12) spesa di cui alla legge n. 589 del 1941 per 40 miliardi di lire;

13) spesa di cui al regio decreto n. 2031 del 1937 per 40 miliardi di lire;

14) spesa di cui alla legge n. 231 del 1990 (spesa per stipendi personale militare) — capitolo 1378/Difesa — per 150 miliardi di lire;

15) spesa di cui alla legge n. 428 del 1985 (spese per il funzionamento del Consiglio di esperti presso la direzione generale del tesoro) — capitolo 4460/Tesoro — per 10 miliardi di lire;

16) spesa di cui al regio decreto n. 513 del 1925 per 100 miliardi di lire;

17) spesa di cui alla legge n. 513 del 1977 per 150 miliardi di lire;

18) spesa di cui alla legge n. 150 del 1985 per 10 miliardi di lire;

19) spesa per manutenzione e riparazione delle opere edili, stradali, ferroviarie, marittime di cui al capitolo 2802/Difesa per 20 miliardi di lire;

20) spesa per la costruzione delle infrastrutture militari di cui al capitolo 4005/Difesa per 20 miliardi di lire;

21) spesa per l'acquisto ed approvvigionamento di viveri per esigenze del Corpo delle infermiere volontarie di cui al capitolo 2510/Difesa per 20 miliardi di lire;

22) spesa per l'assegnazione all'ANAS di un contributo straordinario, previsto dall'articolo 5, comma 14, della

legge n. 910 del 1986 (legge finanziaria per il 1987) per 20 miliardi di lire;

23) spesa per il riordinamento dell'ANAS, di cui alla legge n. 59 del 1961 per 20 miliardi di lire;

24) spesa per il riordino dell'AIMA prevista dalla legge n. 610 del 1982 per 10 miliardi di lire;

25) spesa per il fondo di dotazione SACE di cui alla legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria per il 1988) per 10 miliardi di lire;

26) spesa a favore del fondo rotativo SACE di cui all'articolo 18, comma 5, della legge n. 730 del 1983, per 10 miliardi di lire;

27) contributo alla RAI per le trasmissioni ad onde corte di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1703 del 1962 (capitolo 1339/Presidenza del Consiglio) per 26 miliardi di lire;

28) contributo ai centri di assistenza fiscale di cui alla legge n. 413 del 1991 (capitolo 3479/Finanze) per 50 miliardi di lire.

17-ter. La riduzione totale di spesa di cui al comma 17-bis, pari a lire 1.161 miliardi per l'anno 1994 e corrispondenti importi negli anni successivi, va considerata economia di bilancio.

10. 33. (30. 32.)

Crucianelli, Marino, Guerra, Muzio, Carcarino, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi.

Sostituire il comma 22 con il seguente:

22. Ai lavoratori agricoli aventi diritto ai trattamenti speciali di disoccupazione di cui agli articoli 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, e 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, l'indennità ordinaria di disoccupazione per le giornate eccedenti quelle di trattamento speciale è dovuta nella misura giornaliera prevista nell'articolo 13 della legge 16 aprile 1974, n. 114,

XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1993

rivalutata per ogni anno in relazione alle variazioni dell'indice medio annuo d'incremento dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT. È abrogato l'ultimo periodo dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

Conseguentemente, all'articolo 13, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

17-bis. Le seguenti autorizzazioni di spesa sono ridotte per i corrispondenti importi:

1) spesa di cui alla legge n. 684 del 1974 (cap. 3041/Marina mercantile) per 30 miliardi di lire;

2) spesa di cui alla legge n. 169 del 1975 (cap. 3061/Marina mercantile) per 45 miliardi di lire;

3) cap. 1385/Ministero della difesa per 115 miliardi di lire;

4) contributo all'ICE per promozioni all'estero di cui alla legge n. 71 del 1976 (cap. 1611/Commercio estero) per 20 miliardi di lire;

5) spesa di cui all'articolo 10 della legge n. 428 del 1985 (cap. 4460/Tesoro) per 10 miliardi di lire;

6) spesa di cui all'articolo 27, comma 2, della legge n. 41 del 1986 (cap. 4201/Sanità) per 15 miliardi di lire;

7) spesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1478 del 1965 (cap. 1105/Difesa) relativamente al trasporto di materiali per 70 miliardi di lire;

8) spesa di cui alla legge n. 887 del 1984, articolo 8, comma 14 (piano decennale servizi telecomunicazioni) per 40 miliardi di lire;

9) spesa di cui alla legge n. 150 del 1985 per 60 miliardi di lire;

10) spesa di cui alla legge n. 169 del 1975 per 30 miliardi di lire;

11) spesa di cui al regio decreto n. 1438 del 1940, per 20 miliardi di lire;

12) spesa di cui alla legge n. 589 del 1941 per 40 miliardi di lire;

13) spesa di cui al regio decreto n. 2031 del 1937 per 40 miliardi di lire;

14) spesa di cui alla legge n. 231 del 1990 (spesa per stipendi personale militare) – capitolo 1378/Difesa – per 150 miliardi di lire;

15) spesa di cui alla legge n. 428 del 1985 (spese per il funzionamento del Consiglio di esperti presso la direzione generale del tesoro) – capitolo 4460/Tesoro – per 10 miliardi di lire;

16) spesa di cui al regio decreto n. 513 del 1925 per 100 miliardi di lire;

17) spesa di cui alla legge n. 513 del 1977 per 150 miliardi di lire;

18) spesa di cui alla legge n. 150 del 1985 per 10 miliardi di lire;

19) spesa per manutenzione e riparazione delle opere edili, stradali, ferroviarie, marittime di cui al capitolo 2802/Difesa per 20 miliardi di lire;

20) spesa per la costruzione delle infrastrutture militari di cui al capitolo 4005/Difesa per 20 miliardi di lire;

21) spesa per l'acquisto ed approvvigionamento di viveri per esigenze del Corpo delle infermiere volontarie di cui al capitolo 2510/Difesa per 20 miliardi di lire;

22) spesa per l'assegnazione all'ANAS di un contributo straordinario, previsto dall'articolo 5, comma 14, della legge n. 910 del 1986 (legge finanziaria per il 1987) per 20 miliardi di lire;

23) spesa per il riordinamento dell'ANAS, di cui alla legge n. 59 del 1961 per 20 miliardi di lire;

24) spesa per il riordino dell'AIMA prevista dalla legge n. 610 del 1982 per 10 miliardi di lire;

25) spesa per il fondo di dotazione SACE di cui alla legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria per il 1988) per 10 miliardi di lire;

26) spesa a favore del fondo rotativo SACE di cui all'articolo 18, comma 5, della legge n. 730 del 1983, per 10 miliardi di lire;

27) contributo alla RAI per le trasmissioni ad onde corte di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1703 del 1962 (capitolo 1339/Presidenza del Consiglio) per 26 miliardi di lire;

28) contributo ai centri di assistenza fiscale di cui alla legge n. 413 del 1991 (capitolo 3479/Finanze) per 50 miliardi di lire.

17-ter. La riduzione totale di spesa di cui al comma 17-bis, pari a lire 1.161 miliardi per l'anno 1994 e corrispondenti importi negli anni successivi, va considerata economia di bilancio.

10. 34. (30. 34.)

Crucianelli, Marino, Guerra, Muzio, Carcarino, Bolognesi, Calini Canavesi, Renato Albertini, Bergonzi.

Sostituire il comma 23 con il seguente:

23. I commi 1 e 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sono abrogati.

10. 36. (30. 0. 3.)

Martinat, Valensise.

Sostituire il comma 23 con il seguente:

23. I commi 1 e 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sono sostituiti dai seguenti:

« 1. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1994, sono esclusi dalla base imponibile per il computo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e per gli effetti relativi alle conseguenti prestazioni i corrispettivi dei

servizi di mensa, comunque gestiti ed erogati, e di trasporto predisposti dal datore di lavoro con riguardo alla generalità dei lavoratori per esigenze connesse con l'attività lavorativa.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono individuati ulteriori servizi parimenti connessi con l'attività lavorativa aventi carattere di generalità per i lavoratori interessati, gli eventuali relativi importi sostitutivi e rispettivi tetti, ai fini della loro esclusione dalla base contributiva previdenziale ed assistenziale e per gli effetti relativi alle conseguenti prestazioni, salvaguardando gli equilibri finanziari delle gestioni interessate ».

10. 35. (30. 04.)

Martinat.

Sostituire il comma 23 con il seguente:

23. Nel comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, alla fine del primo periodo, le parole: « nonché i relativi importi sostitutivi » sono sostituite dalle seguenti: « nonché l'indennità sostitutiva del servizio di trasporto entro determinati tetti stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro ».

10. 37. (30. 117.)

Gelpi, Gualco.

Sopprimere il comma 26.

Conseguentemente:

all'articolo 13, dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. L'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 476, è abrogato;

XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1993

nel disegno di legge finanziaria, alla tabella A, alla rubrica Presidenza del Consiglio, aumentare gli importi come segue:

1994: + 300.000;
1995: + 200.000;
1996: + 200.000.

10. 39. (10. 7.)

Piro.

Sostituire i commi 26 e 27 con il seguente:

26. A far data dal 1° ottobre 1993, i premi ed i contributi obbligatori relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali sono dovuti nelle seguenti misure:

a) 25 per cento a carico dei datori di lavoro agricolo per il personale dipendente occupato a tempo indeterminato e determinato nei territori montani di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

b) 50 per cento a carico dei datori di lavoro agricoli operanti nelle zone agricole svantaggiate, delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;

c) 25 per cento a carico dei datori di lavoro agricoli operanti nelle zone agricole svantaggiate situate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, all'articolo 2, comma 6, alla tabella E richiamata, inserire le seguenti voci:

Regio decreto n. 1058 del 1929 (Acquisto, conservazione mobilio, ecc.) (capitolo 5032, Tesoro):

1994: - 80.000.

Regio decreto n. 1447 del 1912 (esercizio per gestioni dirette) (capitolo 1653, Trasporti):

1994: - 100.000.

Legge n. 58 del 1992 (Somme dovute alle concessionarie) (capitolo 462, Amministrazione poste):

1994: - 15.000.

Decreto del Presidente della Repubblica n. 1525 del 1967 (Pagamenti e rimborsi) (capitolo 427, Amministrazione poste):

1994: - 60.000.

Legge n. 245 del 1976 (Contributo a favore dell'istituto postelegrafonici) (capitolo 253, Amministrazione poste):

1994: - 20.000.

Regio decreto n. 645 del 1936 (Manutenzione, noleggio, assistenza) (capitolo 211, Amministrazione poste):

1994: - 40.000.

Legge n. 212 del 1992 (Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale) (capitolo 9011, Tesoro):

1994: - 60.000.

Legge n. 887 del 1987, articolo 8, comma 14 - Piano decennale servizi telecomunicazioni (capitolo 529, Amministrazione poste):

1994: - 50.000.

Legge n. 150 del 1985 (Danni al vestiario degli appartenenti alla pubblica sicurezza) (capitolo 2627, Interno):

1994: - 60.000.

10. 46. (30. 133.)

Nardone, Tattarini, Staniscia, Abaterusso, Bargone, Felisari, Oliverio, Sitra, Voza, Soriero, Lettieri, Monello, Perinei, Solaroli, Campatelli, Castagnola, Silvio Mantovani.

SUBEMENDAMENTO
ALL'EMENDAMENTO 10. 68.

All'emendamento 10. 68, sostituire le parole: dal 1° ottobre 1994, nel 25 per cento dal 1° ottobre 1995 e nel 30 per cento dal 1° ottobre 1996 con le seguenti: dal 1° ottobre 1994 e fino al 30 settembre 1995, nel 25 per cento dal 1° ottobre 1996 e nel 30 per cento dal 1° ottobre 1997.

0. 10. 68. 1.

Lia, Rosini, Astone, Castellotti, Rinaldi, Piredda, D'Andrea, Sanza, Ciliberti, Perrone, Bruno, Ferrari, Rojch, Zoppi, Mengoli, Pujia, Cancian, Polidoro, Loiero, Tassone, Frasson, Jannuzzi, Pinza, Paladini, Di Giuseppe, Urso, Viti, Farace, Torchio, Aloise, Diana, Sapienza, Moiola, Viganò, Paciullo, Patarino, Agostinacchio.

Al comma 26, sostituire il capoverso 5 con il seguente:

5. I premi ed i contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali, dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato nei territori montani di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono fissati nel 20 per cento a partire dal 1° ottobre 1994, nel 25 per cento dal 1° ottobre 1995 e nel 30 per cento dal 1° ottobre 1996. I predetti premi e contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo operanti nelle zone agricole svantaggiate, delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sono fissati nella misura del 30 per cento dal 1° ottobre 1994, del 40 per cento dal 1° ottobre 1995, del 60 per cento dal 1° ottobre

1996. Gli oneri sono posti a carico dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 29.

10. 68.

La Commissione.

Al comma 26, sostituire il capoverso 5 con il seguente:

« 5. A decorrere dal 1° ottobre 1994, i premi ed i contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali sono dovuti nella misura del 20 per cento dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato nei territori montani di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. I predetti premi e contributi sono dovuti dai datori di lavoro agricolo operanti nelle zone agricole svantaggiate, delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, nella misura del 30 per cento. I predetti premi e contributi sono dovuti dai datori di lavoro agricolo nella misura, rispettivamente, del 25 e del 35 per cento, a decorrere dal 1° ottobre 1995 e nella misura, rispettivamente, del 30 e del 40 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1996 ».

Conseguentemente, dopo il comma 26, inserire il seguente:

26-bis. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 26, valutati in lire 310 miliardi per il 1994, 220 miliardi per il 1995 e 190 miliardi annui a decorrere dal 1996, sono posti a carico dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 26.

10. 61. (30. 60.)

Ricciuti, Zarro, Bruni, Torchio, Zambon, Carli, Francesco Ferrari, Castellotti, Lattanzio, Tealdi, Berni, Luigi Rinaldi, Giovanardi, Urso, Tuffi, Nardone, Lettieri, Abaterusso, Oliverio, Bargone, Staniscia, Sitra, De Simone.

Al comma 26, capoverso 5, sopprimere il terzo periodo.

Conseguentemente, al comma 29, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Si provvede, inoltre, mediante riduzione di 150 miliardi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9012 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

10. 44. (30. 188.)

Torchio, Piredda, Giovanardi, Orgiana, Diana, Marte Ferrari, Agostinacchio, Borgia, Renzulli, Alberini, Farace, Lia, Scarlato, Rojch, Perrone, Borri, Viti, D'Andrea, Luigi Rinaldi, Mauro Nucci, Sapienza.

Sostituire il comma 27 con il seguente:

27. A decorrere dal 1° ottobre 1994 la riduzione contributiva di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 1° marzo 1986, n. 64, come sostituito dal comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, è fissata nella misura del 40 per cento, fermi restando i limiti di durata ivi previsti. A decorrere dal 1° ottobre 1995 la predetta riduzione contributiva è fissata nella misura del 30 per cento; a decorrere dal 1° ottobre 1996 la riduzione è fissata nella misura del 20 per cento. Alla riduzione contributiva si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni e integrazioni. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in lire 240 miliardi per il 1994, 124 miliardi per il 1995 e 55 miliardi per il 1996, sono posti a carico dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 29.

10. 62. (30. 61).

Ricciuti, Zarro, Bruni, Torchio, Zambon, Carli, Francesco Ferrari, Castellotti, Lattanzio, Tealdi, Berni, Luigi Ri-

naldi, Giovanardi, Urso, Tuffi, Nardone, Lettieri, Abaterusso, Oliverio, Bargone, Staniscia, Sitra, De Simone.

SUBEMENDAMENTO
ALL'EMENDAMENTO 10. 69.

All'emendamento 10. 69, sostituire le parole: dal 1° ottobre 1994, del 30 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1995 e del 20 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1996 con le seguenti: dal 1° ottobre 1994 e fino al 30 settembre 1995, del 30 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1996 e del 20 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1997.

0. 10. 69. 1.

Lia, Rosini, Astone, Castellotti, Rinaldi, Piredda, D'Andrea, Sanza, Ciliberti, Perrone, Bruno, Ferrari, Rojch, Zoppi, Mengoli, Pujia, Cancian, Polidoro, Loiero, Tassone, Frasson, Iannuzzi, Pinza, Paladini, Di Giuseppe, Urso, Viti, Farace, Torchio, Aloise, Diana, Sapienza, Moiollo Viganò, Paciullo, Patarino, Agostinacchio.

Sostituire il comma 27, con il seguente:

27. La riduzione contributiva di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 1° marzo 1984, n. 64, come sostituito dal comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, fermi restando i limiti di durata ivi previsti è fissata nella misura del 40 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1994, del 30 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1995 e del 20 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1996. Alla riduzione contributiva si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni e integrazioni. Gli oneri sono posti a carico dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 29.

10. 69.

La Commissione.

Sostituire il comma 27 con il seguente:

27. A decorrere dal 1° ottobre 1994 la riduzione contributiva di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 1° marzo 1986, n. 64, come sostituito dal comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, è fissata nella misura del 55 per cento, fermi restando i limiti di durata ivi previsti. A decorrere dal 1° ottobre 1995 la predetta riduzione contributiva è fissata nella misura del 50 per cento; a decorrere dal 1° ottobre 1996 la riduzione è fissata nella misura del 45 per cento. Alla riduzione contributiva si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni e integrazioni. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in lire 170 miliardi per il 1994, 240 miliardi per il 1995 e 160 miliardi per il 1996, sono posti a carico dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 29.

10. 63. (30. 61).

Ricciuti, Zarro, Bruni, Torchio, Zambon, Carli, Francesco Ferrari, Castellotti, Lattanzio, Tealdi, Berni, Luigi Rinaldi, Giovanardi, Urso, Tuffi, Nardone, Lettieri, Abaterusso, Oliverio, Bargone, Staniscia, Sitra, De Simone.

Al comma 27, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, al comma 29, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Si provvede, inoltre, mediante riduzione di 65 miliardi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9012 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

10. 45. (30. 189.)

Torchio, Piredda, Giovanardi, Orghiana, Diana, Marte Ferrari, Agostinacchio, Borgia, Renzulli, Alberini, Farace, Lia, Scarlato, Rojch, Perrone, Borri, Viti, D'Andrea, Luigi Rinaldi, Mauro Nucci, Sapienza.

Dopo il comma 27, inserire il seguente:

27-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, dopo le parole: « datore di lavoro agricolo » sono inserite le seguenti: « che occupino più di dieci dipendenti ».

10. 47. (30. 67.)

Lia, Casilli.

Dopo il comma 29, inserire il seguente:

29-bis. Ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti nella prima delle quattro fasce di reddito convenzionale previste dall'articolo 7 della legge 2 agosto 1990, n. 233, con aziende ubicate nei territori montani di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, è concessa una riduzione pari al 20 per cento dei contributi per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, dovuti per l'anno 1994. All'onere conseguente, valutato in lire 173 miliardi, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dalla legge n. 64 del 1986, iscritta al capitolo 9012 del Ministero del tesoro per l'anno 1994.

10. 64. (30. 64).

Ricciuti, Zarro, Bruni, Torchio, Zambon, Carli, Francesco Ferrari, Castellotti, Lattanzio, Tealdi, Berni, Luigi Rinaldi, Giovanardi, Urso, Tuffi, Nardone, Lettieri, Abaterusso, Oliverio, Bargone, Staniscia, Sitra, De Simone.

Al comma 30, primo periodo, sostituire le parole: lire 580 miliardi per il 1994 e di lire 330 miliardi a decorrere dal 1995 con le seguenti: lire 2.000 miliardi annue.

Conseguentemente, nel disegno di legge di bilancio, alla tabella 12, apportare le seguenti variazioni per l'anno finanziario

XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1993

1994 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni 1995-1996:

capitolo 1385: lire —	165.000.000.000;
capitolo 2501: lire —	187.000.000.000;
capitolo 2502: lire —	56.000.000.000;
capitolo 2802: lire —	76.000.000.000;
capitolo 2807: lire —	50.000.000.000;
capitolo 4001: lire —	150.000.000.000;
capitolo 4005: lire —	30.000.000.000;
capitolo 4011: lire —	162.000.000.000;
capitolo 4051: lire —	308.000.000.000;
capitolo 4931: lire —	315.000.000.000;
capitolo 7010: lire —	211.000.000.000.

Totale lire: — 1.670.000.000.000.

10. 48. (30. 162.)

Crucianelli, Marino, Guerra,
Muzio, Carcarino, Bolognesi,
Calini Canavesi, Azzolina,
Renato Albertini, Bergonzi.

SUBEMENDAMENTO
ALL'EMENDAMENTO 10. 49.

All'emendamento 10. 49, capoverso 30-bis, sostituire le parole da: destinati sino alla fine del capoverso con le seguenti: destinati ad incentivi alle assunzioni di giovani dai 18 ai 32 anni di età da parte di piccole imprese ed imprese artigiane, ubicate nei territori di cui all'obiettivo 1) del regolamento CEE.

0. 10. 49. 1.

Governo.

Dopo il comma 30, inserire i seguenti:

30-bis. La somma di lire 580 miliardi, prevista al comma 30, è integrata di lire 50 miliardi, destinati all'incentivazione di contratti a termine, della durata di 24 mesi, stipulati da piccole imprese e imprese artigiane, ubicate nei territori di cui all'obiettivo 1 dei programmi CEE, con giovani da 18 a 29 anni di età.

30-ter. L'autorizzazione di spesa recata dalla legge 24 aprile 1980, n. 146, arti-

colo 38, è ridotta, per l'anno 1994, di lire 50 miliardi (capitolo 4432, Tesoro).

10. 49. (10. 6.)

Soriero, Giuliari, Marino,
Vozza, Piro, Iodice, Zarro,
Lettieri, Napoli, Dalla Chiesa
Curti, Sitra, Folena, De Si-
mone, Oliverio.

Dopo il comma 31, inserire il seguente:

31-bis. La riduzione di cui alla tabella A non si applica nei confronti dei dipendenti pubblici collocati in disponibilità, limitatamente al numero dei posti eccedenti.

Conseguentemente, all'articolo 13, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

17bis. Le seguenti autorizzazioni di spesa sono ridotte per i corrispondenti importi:

1. Spesa di cui alla legge n. 684 del 1974 (capitolo 3041-Marina mercantile) per 30 miliardi di lire;

2. Spesa di cui alla legge n. 169 del 1975 (capitolo 3061-Marina mercantile) per 45 miliardi di lire;

3. Capitolo 1385-Ministero della difesa per 115 miliardi di lire;

4. Contributi all'ICE per promozioni all'estero di cui alla legge n. 71 del 1978 (capitolo 1611-Commercio estero) per 20 miliardi di lire;

5. Spesa di cui all'articolo 10 della legge n. 428 del 1985 (capitolo 4460-Tesoro) per 10 miliardi di lire;

6. Spesa di cui all'articolo 27, comma 2, della legge n. 41 del 1986 (capitolo 4201-Sanità) per 15 miliardi di lire;

7. Spese di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1478 del 1965 (capitolo 1105-Difesa) relativamente al trasporto di materiali per 70 miliardi di lire;

8. Spesa di cui alla legge n. 887 del 1984, articolo 8, comma 14 (Piano decennale servizi telecomunicazioni) per 40 miliardi di lire;

9. spesa di cui alla legge n. 150 del 1985 per 60 miliardi di lire;

10. Spesa di cui alla legge n. 169 del 1975 per 30 miliardi di lire;

11. Spesa di cui al regio decreto n. 1438 del 1940, per 20 miliardi di lire;

12. Spesa di cui alla legge n. 589 del 1941 per 40 miliardi di lire;

13. Spesa di cui al regio decreto n. 2031 del 1937 per 40 miliardi di lire;

14. Spesa di cui alla legge n. 231 del 1990 (spesa per stipendi personale militare) — capitolo 1378-Difesa — per 150 miliardi di lire;

15. Spesa di cui alla legge n. 428 del 1985 (spese per il funzionamento del Consiglio di esperti presso la direzione generale del tesoro) — capitolo 4460-Tesoro — per 10 miliardi di lire;

16. Spesa di cui al regio decreto n. 513 del 1925 per 100 miliardi di lire;

17. Spesa di cui alla legge n. 513 del 1977 per 150 miliardi di lire;

18. Spesa di cui alla legge n. 150 del 1985 per 10 miliardi di lire;

19. Spesa per manutenzione e riparazione delle opere edili, stradali, ferroviarie, marittime di cui al capitolo 2802-Difesa per 20 miliardi di lire;

20. Spesa per la costruzione delle infrastrutture militari di cui al capitolo 4005-Difesa per 20 miliardi di lire;

21. Spesa per l'acquisto ed approvvigionamento di viveri per esigenze del Corpo delle infermiere volontarie di cui al capitolo 2510-Difesa per 20 miliardi di lire;

22. Spesa per l'assegnazione all'ANAS di un contributo straordinario, previsto dall'articolo 5, comma 14, della legge n. 910 del 1986 (legge finanziaria per il 1987) per 20 miliardi di lire;

23. Spesa per il riordinamento dell'ANAS, di cui alla legge n. 59 del 1961 per 20 miliardi di lire;

24. Spesa per il riordino dell'AIMA prevista dalla legge n. 610 del 1982 per 10 miliardi di lire;

25. Spesa per il fondo di dotazione SACE di cui alla legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria per il 1988) per 10 miliardi di lire;

26. Spesa a favore del fondo rotativo SACE di cui all'articolo 18, comma 5, della legge n. 730 del 1983, per 10 miliardi di lire;

27. Contributo alla RAI per le trasmissioni ad onde corte di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1703 del 1962 (capitolo 1339-Presidenza del Consiglio) per 26 miliardi di lire;

28. Contributo ai centri di assistenza fiscale di cui alla legge n. 413 del 1991 (capitolo 3479-Finanze) per 50 miliardi di lire;

17-ter. La riduzione totale di spesa di cui al comma 17-bis, pari a lire 1.161 miliardi per l'anno 1994 e corrispondenti importi negli anni successivi, va considerata economia di bilancio.

10. 50. (30. 38.)

Crucianelli, Marino, Guerra, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Bolognesi, Azzolina, Calini Canavesi.

Dopo il comma 31, inserire il seguente:

31-bis. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica la tabella A viene estesa, con i necessari adeguamenti, alle categorie di lavoratori per le quali vigano ridotti requisiti contributivi e di età.

10. 51. (30. 39.)

Crucianelli, Marino, Guerra, Muzio, Carcarino, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

35-bis. Ai fini del calcolo delle pensioni il cui diritto sia acquisito in virtù del cumulo dei periodi assicurativi e contributivi previsto da accordi o convenzioni internazionali in materia di assicurazioni sociali, in presenza dei requisiti reddituali stabiliti dall'articolo 6 della legge 11 novembre 1983, n. 638, ed a prescindere dalla condizione che l'assicurato possa far valere nella competente gestione pensionistica un'anzianità contributiva in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia non inferiore ad un anno od a cinque anni come previsto, rispettivamente, dall'articolo 7 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e dell'articolo 3 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, l'importo della pensione virtuale deve essere sempre integrato al trattamento minimo di cui al primo comma dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Conseguentemente, all'articolo 13, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

17-bis. Le seguenti autorizzazioni di spesa sono ridotte per i corrispondenti importi:

1) spesa di cui alla legge n. 684 del 1974 (cap. 3041/Marina mercantile) per 30 miliardi di lire;

2) spesa di cui alla legge n. 169 del 1975 (cap. 3061/Marina mercantile) per 45 miliardi di lire;

3) cap. 1385/Ministero della difesa per 115 miliardi di lire;

4) contributo all'ICE per promozioni all'estero di cui alla legge n. 71 del 1976 (cap. 1611/Commercio estero) per 20 miliardi di lire;

5) spesa di cui all'articolo 10 della legge n. 428 del 1985 (cap. 4460/Tesoro) per 10 miliardi di lire;

6) spesa di cui all'articolo 27, comma 2, della legge n. 41 del 1986 (cap. 4201/Sanita) per 15 miliardi di lire;

7) spesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1478 del 1965 (cap. 1105/Difesa) relativamente al trasporto di materiali per 70 miliardi di lire;

8) spesa di cui alla legge n. 887 del 1984, articolo 8, comma 14 (piano decennale servizi telecomunicazioni) per 40 miliardi di lire;

9) spesa di cui alla legge n. 150 del 1985 per 60 miliardi di lire;

10) spesa di cui alla legge n. 169 del 1975 per 30 miliardi di lire;

11) spesa di cui al regio decreto n. 1438 del 1940, per 20 miliardi di lire;

12) spesa di cui alla legge n. 589 del 1941 per 40 miliardi di lire;

13) spesa di cui al regio decreto n. 2031 del 1937 per 40 miliardi di lire;

14) spesa di cui alla legge n. 231 del 1990 (spesa per stipendi personale militare) – capitolo 1378/Difesa – per 150 miliardi di lire;

15) spesa di cui alla legge n. 428 del 1985 (spese per il funzionamento del Consiglio di esperti presso la direzione generale del tesoro) – capitolo 4460/Tesoro – per 10 miliardi di lire;

16) spesa di cui al regio decreto n. 513 del 1925 per 100 miliardi di lire;

17) spesa di cui alla legge n. 513 del 1977 per 150 miliardi di lire;

18) spesa di cui alla legge n. 150 del 1985 per 10 miliardi di lire;

19) spesa per manutenzione e riparazione delle opere edili, stradali, ferroviarie, marittime di cui al capitolo 2802/Difesa per 20 miliardi di lire;

20) spesa per la costruzione delle infrastrutture militari di cui al capitolo 4005/Difesa per 20 miliardi di lire;

21) spesa per l'acquisto ed approvvigionamento di viveri per esigenze del Corpo delle infermiere volontarie di cui al capitolo 2510/Difesa per 20 miliardi di lire;

22) spesa per l'assegnazione all'ANAS di un contributo straordinario, previsto dall'articolo 5, comma 14, della legge n. 910 del 1986 (legge finanziaria per il 1987) per 20 miliardi di lire;

23) spesa per il riordinamento dell'ANAS, di cui alla legge n. 59 del 1961 per 20 miliardi di lire;

24) spesa per il riordino dell'AIMA prevista dalla legge n. 610 del 1982 per 10 miliardi di lire;

25) spesa per il fondo di dotazione SACE di cui alla legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria per il 1988) per 10 miliardi di lire;

26) spesa a favore del fondo rotativo SACE di cui all'articolo 18, comma 5, della legge n. 730 del 1983, per 10 miliardi di lire;

27) contributo alla RAI per le trasmissioni ad onde corte di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1703 del 1962 (capitolo 1339/Presidenza del Consiglio) per 26 miliardi di lire;

28) contributo ai centri di assistenza fiscale di cui alla legge n. 413 del 1991 (capitolo 3479/Finanze) per 50 miliardi di lire.

17-ter. La riduzione totale di spesa di cui al comma 17-bis, pari a lire 1.161 miliardi per l'anno 1994 e corrispondenti importi negli anni successivi, va considerata economia di bilancio.

10. 53. (30. 17.)

Brunetti, Crucianelli, Marino, Guerra, Muzio, Carcarino, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

35-bis. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dal comma 1 dell'articolo 4 del de-

creto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: « nel caso di persona non coniugata, ovvero coniugata ma legalmente ed effettivamente separata, » sono soppresse;

b) la lettera b) è abrogata.

Conseguentemente, all'articolo 13, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

17-bis. Le seguenti autorizzazioni di spesa sono ridotte per i corrispondenti importi:

1. Spesa di cui alla legge n. 684 del 1974 (capitolo 3041-Marina mercantile) per 30 miliardi di lire;

2. Spesa di cui alla legge n. 169 del 1975 (capitolo 3061-Marina mercantile) per 45 miliardi di lire;

3. Capitolo 1385-Ministero della difesa per 115 miliardi di lire;

4. Contributi all'ICE per promozioni all'estero di cui alla legge n. 71 del 1978 (capitolo 1611-Commercio estero) per 20 miliardi di lire;

5. Spesa di cui all'articolo 10 della legge n. 428 del 1985 (capitolo 4460-Tesoro) per 10 miliardi di lire;

6. Spesa di cui all'articolo 27, comma 2, della legge n. 41 del 1986 (capitolo 4201-Sanità) per 15 miliardi di lire;

7. Spese di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1478 del 1965 (capitolo 1105-Difesa) relativamente al trasporto di materiali per 70 miliardi di lire;

8. Spesa di cui alla legge n. 887 del 1984, articolo 8, comma 14 (Piano decennale servizi telecomunicazioni) per 40 miliardi di lire;

9. spesa di cui alla legge 150 del 1985 per 60 miliardi di lire;

10. Spesa di cui alla legge n. 169 del 1975 per 30 miliardi di lire;

11. Spesa di cui al regio decreto n. 1438 del 1940, per 20 miliardi di lire;

12. Spesa di cui alla legge 589 del 1941 per 40 miliardi di lire;

13. Spesa di cui al regio decreto n. 2031 del 1937 per 40 miliardi di lire;

14. Spesa di cui alla legge n. 231 del 1990 (spesa per stipendi personale militare) — capitolo 1378-Difesa — per 150 miliardi di lire;

15. Spesa di cui alla legge n. 428 del 1985 (spese per il funzionamento del Consiglio di esperti presso la direzione generale del tesoro) — capitolo 4460-Tesoro — per 10 miliardi di lire;

16. Spesa di cui al regio decreto n. 513 del 1925 per 100 miliardi di lire;

17. Spesa di cui alla legge n. 513 del 1977 per 150 miliardi di lire;

18. Spesa di cui alla legge n. 150 del 1985 per 10 miliardi di lire;

19. Spesa per manutenzione e riparazione delle opere edili, stradali, ferroviarie, marittime di cui al capitolo 2802-Difesa per 20 miliardi di lire;

20. Spesa per la costruzione delle infrastrutture militari di cui al capitolo 4005-Difesa per 20 miliardi di lire;

21. Spesa per l'acquisto ed approvvigionamento di viveri per esigenze del Corpo delle infermiere volontarie di cui al capitolo 2510-Difesa per 20 miliardi di lire;

22. Spesa per l'assegnazione all'ANAS di un contributo straordinario, previsto dall'articolo 5, comma 14, della legge n. 910 del 1986 (legge finanziaria per il 1987) per 20 miliardi di lire;

23. Spesa per il riordinamento dell'ANAS, di cui alla legge n. 59 del 1961 per 20 miliardi di lire;

24. Spesa per il riordino dell'AIMA prevista dalla legge n. 610 del 1982 per 10 miliardi di lire;

25. Spesa per il fondo di dotazione SACE di cui alla legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria per il 1988) per 10 miliardi di lire;

26. Spesa a favore del fondo rotativo SACE di cui all'articolo 18, comma 5, della legge n. 730 del 1983, per 10 miliardi di lire;

27. Contributo alla RAI per le trasmissioni ad onde corte di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1703 del 1962 (capitolo 1339-Presidenza del Consiglio) per 26 miliardi di lire;

28. Contributo ai centri di assistenza fiscale di cui alla legge n. 413 del 1991 (capitolo 3479-Finanze) per 50 miliardi di lire;

17-ter. La riduzione totale di spesa di cui al comma 17-bis, pari a lire 1.161 miliardi per l'anno 1994 e corrispondenti importi negli anni successivi, va considerata economia di bilancio.

10. 55. (30. 37.)

Crucianelli, Marino, Guerra, Muzio, Carcarino, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

35-bis. Le pensioni a carico dell'INPDAL, su proposta del suddetto Istituto, sentita l'organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa della categoria interessata, saranno rivalutate, con effetto dal 1° luglio 1994, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale rivalutazione dovrà essere effettuata in base a criteri compatibili con l'equilibrio finanziario dell'Istituto, quale risulta una volta detratti gli importi di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 155, convertito, con

modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243. I relativi oneri saranno posti a esclusivo carico della gestione INPDAI.

10. 66 (30.153)

Gualco, Sanese, Moiola Viganò,
Ricciuti, Rojch, Santuz.

Al comma 15, dopo le parole: inferiore a 35 anni, aggiungere le seguenti: escluse le cause di cessazione dal servizio per invalidità.

10. 70.

Governo.

**SUBEMENDAMENTO
ALL'EMENDAMENTO 10. 71.**

Sostituire la parola: accolta con le parole: sia stata presentata e registrata prima del 15 ottobre.

Conseguentemente, sopprimere le restanti parole: delle competenti amministrazioni.

0. 10. 71. 1.

Marte Ferrari, La Gloria, Barbalace.

Al comma 18, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , esclusi i soggetti la cui domanda di pensionamento sia stata accolta prima del 15 ottobre 1993, dalle competenti amministrazioni.

10. 71.

Governo.

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

ART. 10-bis.

(Requisiti reddituali per l'integrazione al trattamento minimo).

1. L'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è abrogato.

Conseguentemente, all'articolo 13, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

17-bis. Le seguenti autorizzazioni di spesa sono ridotte per i corrispondenti importi:

1. Spesa di cui alla legge n. 684 del 1974 (capitolo 3041-Marina mercantile) per 30 miliardi di lire;

2. Spesa di cui alla legge n. 169 del 1975 (capitolo 3061-Marina mercantile) per 45 miliardi di lire;

3. Capitolo 1385-Ministero della difesa per 115 miliardi di lire;

4. Contributi all'ICE per promozioni all'estero di cui alla legge n. 71 del 1978 (capitolo 1611-Commercio estero) per 20 miliardi di lire;

5. Spesa di cui all'articolo 10 della legge n. 428 del 1985 (capitolo 4460-Tesoro) per 10 miliardi di lire;

6. Spesa di cui all'articolo 27, comma 2, della legge n. 41 del 1986 (capitolo 4201-Sanità) per 15 miliardi di lire;

7. Spese di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1478 del 1965 (capitolo 1105-Difesa) relativamente al trasporto di materiali per 70 miliardi di lire;

8. Spesa di cui alla legge n. 887 del 1984, articolo 8, comma 14 (Piano decennale servizi telecomunicazioni) per 40 miliardi di lire;

9. spesa di cui alla legge 150 del 1985 per 60 miliardi di lire;

10. Spesa di cui alla legge n. 169 del 1975 per 30 miliardi di lire;

11. Spesa di cui al regio decreto n. 1438 del 1940, per 20 miliardi di lire;

12. Spesa di cui alla legge 589 del 1941 per 40 miliardi di lire;

13. Spesa di cui al regio decreto n. 2031 del 1937 per 40 miliardi di lire;

14. Spesa di cui alla legge n. 231 del 1990 (spesa per stipendi personale milita-

re) — capitolo 1378-Difesa — per 150 miliardi di lire;

15. Spesa di cui alla legge n. 428 del 1985 (spese per il funzionamento del Consiglio di esperti presso la direzione generale del tesoro) — capitolo 4460-Tesoro — per 10 miliardi di lire;

16. Spesa di cui al regio decreto n. 513 del 1925 per 100 miliardi di lire;

17. Spesa di cui alla legge n. 513 del 1977 per 150 miliardi di lire;

18. Spesa di cui alla legge n. 150 del 1985 per 10 miliardi di lire;

19. Spesa per manutenzione e riparazione delle opere edili, stradali, ferroviarie, marittime di cui al capitolo 2802-Difesa per 20 miliardi di lire;

20. Spesa per la costruzione delle infrastrutture militari di cui al capitolo 4005-Difesa per 20 miliardi di lire;

21. Spesa per l'acquisto ed approvvigionamento di viveri per esigenze del Corpo delle infermiere volontarie di cui al capitolo 2510-Difesa per 20 miliardi di lire;

22. Spesa per l'assegnazione all'ANAS di un contributo straordinario, previsto dall'articolo 5, comma 14, della legge n. 910 del 1986 (legge finanziaria per il 1987) per 20 miliardi di lire;

23. Spesa per il riordinamento dell'ANAS, di cui alla legge n. 59 del 1961 per 20 miliardi di lire;

24. Spesa per il riordino dell'AIMA prevista dalla legge n. 610 del 1982 per 10 miliardi di lire;

25. Spesa per il fondo di dotazione SACE di cui alla legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria per il 1988) per 10 miliardi di lire;

26. Spesa a favore del fondo rotativo SACE di cui all'articolo 18, comma 5, della legge n. 730 del 1983, per 10 miliardi di lire;

27. Contributo alla RAI per le trasmissioni ad onde corte di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1703 del 1962 (capitolo 1339-Presidenza del Consiglio) per 26 miliardi di lire;

28. Contributo ai centri di assistenza fiscale di cui alla legge n. 413 del 1991 (capitolo 3479-Finanze) per 50 miliardi di lire;

17-ter. La riduzione totale di spesa di cui al comma 17-bis, pari a lire 1.161 miliardi per l'anno 1994 e corrispondenti importi negli anni successivi, va considerata economia di bilancio.

10. 02. (30. 01.)

Crucianelli, Marino, Guerra, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Bolognesi, Azolina, Calini Canavesi.

**ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 11.***(Trasferimenti alle regioni).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 14 giugno 1990, n. 158, gli interventi finanziati con gli stanziamenti dei capitoli del bilancio dello Stato di cui agli allegati elenchi nn. 5 e 6 si intendono di competenza regionale. I predetti stanziamenti confluiscono rispettivamente nei fondi di cui agli articoli 2 e 3, comma 1, della legge 14 giugno 1990, n. 158, previa riduzione del 10 per cento per l'elenco n. 5 e del 15 per cento per l'elenco n. 6, fatta eccezione per lo stanziamento del capitolo 9008 dello stato di previsione del Ministero del tesoro che confluisce per l'intero importo a partire dal 1995.

2. Restano fermi gli obiettivi stabiliti nelle leggi di settore ed i criteri di riparto previsti all'articolo 3, comma 3, della legge 14 giugno 1990, n. 158; le procedure di riparto di cui al predetto articolo 3, comma 3, della legge n. 158 del 1990 si applicano altresì ai fondi provenienti dallo stanziamento di cui al capitolo 3031 dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

3. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano indica i criteri direttivi, relativamente anche al riparto, da seguire in ciascun com-

parto di competenza e verifica periodicamente l'attuazione degli obiettivi comunque previsti da disposizioni speciali contenute in leggi dello Stato. Ove accerti il mancato perseguimento degli obiettivi stessi, la Conferenza promuove intese correttive con la regione o con la provincia interessata, anche ai fini della previsione di un termine, trascorso inutilmente il quale il Presidente del Consiglio dei ministri può, con proprio decreto, sospendere l'erogazione delle somme non utilizzate.

4. Per la specialità degli obiettivi connessi alle attività di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro da lui delegato, nel chiedere, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la convocazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, fissa un termine alle regioni per la presentazione dello stato di avanzamento dei programmi con l'indicazione delle risorse a tal fine impiegate. La Conferenza effettua le verifiche di cui al comma 3 e, nel caso di mancato perseguimento degli obiettivi stessi, stabilisce criteri e modalità per l'utilizzo, da parte della competente autorità statale, delle risorse non ancora accreditate.

5. Gli importi risultanti dalla determinazione della quota variabile di cui all'articolo 78 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, per gli anni 1990, 1991 e 1992 sono erogati negli anni 1994, 1995 e 1996. Nelle more della

determinazione delle quote variabili possono essere erogate anticipazioni annue per far fronte ad impegni di accertata urgenza sulla base di specifiche intese.

6. A partire dal 1° gennaio 1994 e fino al corrispondente trasferimento di competenze in applicazione del comma 7, le somme erogate dal Ministero dell'interno sui capitoli 4288, 4289 e 4290 del proprio stato di previsione agli aventi diritto residenti nella regione Valle d'Aosta, nonché gli oneri di parte corrente e le spese per investimenti comunque non eccedenti il valore annuo di 40 miliardi di lire, sostenuti dallo Stato nella regione Valle d'Aosta, sentita la regione stessa, per le strade statali nn. 406, 505, 506 e 507 ivi compresa la quota relativa di funzionamento per il compartimento ANAS di Aosta, gli oneri di funzionamento dei servizi antincendio operanti sul territorio della regione e i trasferimenti statali spettanti agli enti locali della regione ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono posti a carico della regione Valle d'Aosta e vengono recuperati dal Ministero del tesoro sulle erogazioni spettanti alla regione a qualunque titolo. Dai rimborsi di cui sopra sono esclusi gli oneri derivanti dai ripristini delle sedi stradali danneggiate dagli eventi calamitosi verificatisi in Valle d'Aosta nell'autunno 1993.

7. Le norme di attuazione per il completamento del trasferimento delle competenze previste dagli statuti di autonomia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono emanate entro il 31 marzo 1994; le spese sostenute a partire dall'anno 1994 dallo Stato per le funzioni da trasferire, determinate d'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono poste a carico degli enti interessati, a condizione che il trasferimento venga completato entro il 31 luglio 1994. Al fine di rendere possibile l'esercizio organico delle funzioni trasferite, con le medesime norme di attuazione viene altresì delegato alle regioni e province stesse, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle funzioni amministrative che, esercitate dagli

uffici statali soppressi, residuano alla competenza dello Stato.

8. A partire dall'anno finanziario 1995, cessano le erogazioni disposte a norma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469, sui capitoli 4288, 4289 e 4290 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, a favore degli aventi diritto residenti nella provincia autonoma di Trento. Le somme erogate per l'anno 1994 vengono recuperate dal Ministero del tesoro, in quantificazione provvisoria comunicata dal Ministero dell'interno entro il 30 settembre 1994, a valere sulle quote fisse di tributi erariali da corrispondere alla provincia di Trento ai sensi delle vigenti disposizioni. Al conguaglio definitivo si provvede entro il primo semestre 1995.

9. A partire dal 1994 e in attesa delle norme di attuazione di cui al comma 7, il concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano al finanziamento del servizio sanitario è stabilito in misura pari al 42 per cento delle risorse provenienti dal Fondo sanitario nazionale e dall'attribuzione dei contributi sanitari in attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera i), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, per la regione Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e di Bolzano, al 19 per cento per la regione Friuli-Venezia Giulia e per la Regione siciliana e al 10,50 per cento per la regione Sardegna. Quanto alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, le disposizioni di cui agli articoli 1, commi 1 e 4; 6, commi 1 e 2; 10; 11; 13; 14, comma 1; 15; 16; 17 e 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, sono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

10. Per l'attuazione degli interventi di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798, e successive modificazioni, ivi inclusi quelli già programmati dal Comitato di cui all'articolo 4 della legge medesima, sono svolti in forma unitaria gli studi, le ricerche, le sperimentazioni, il piano generale

degli interventi e le progettazioni di massima delle opere, i controlli tecnici di qualità delle progettazioni esecutive e della realizzazione delle opere, il monitoraggio della qualità ambientale lagunare, la raccolta dei dati e l'informazione anche al pubblico.

11. Il Governo è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, diretti a razionalizzare l'attuazione degli interventi per la salvaguardia della laguna di Venezia con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) rseparare i soggetti incaricati della progettazione dai soggetti cui è affidata la realizzazione delle opere;

b) rcostituire, d'intesa tra lo Stato e la regione Veneto, ai fini della attività di studio e progettazione, una società per azioni con la partecipazione maggioritaria dello Stato nonché della regione Veneto, dei comuni di Venezia e di Chioggia e di altri soggetti pubblici utilizzando a tal fine i finanziamenti recati da leggi speciali inerenti allo scopo;

c) conferire alla costituenda società i beni da individuare con provvedimenti delle competenti Amministrazioni, e ridefinire le concessioni di cui all'articolo 3 della legge 29 novembre 1984, n. 798.

12. Il corrispettivo per le spese generali previsto dalle concessioni di cui al-

l'articolo 3 della legge 29 novembre 1984, n. 798, è ridotto dal 12 al 6 per cento, in considerazione del trasferimento dei compiti di cui al comma 10. Saranno trasferiti alla costituenda società i finanziamenti assegnati al consorzio Venezia Nuova per l'importo corrispondente alle attività suddette.

13. Gli importi residui dei finanziamenti attribuiti con le leggi 22 dicembre 1986, n. 910, 11 marzo 1988, n. 67, e 8 novembre 1991, n. 360, e non impegnati o per i quali comunque non sono state assunte obbligazioni alla data del 31 luglio 1993, sono ridotti per l'ammontare complessivo di lire 100 miliardi calcolato utilizzando le medesime aliquote adottate nelle assegnazioni e secondo percentuali crescenti a partire dagli stanziamenti di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 360, dopo il completo trasferimento in economia dei finanziamenti attribuiti con la legge 29 novembre 1984, n. 798, e successive modificazioni.

14. Per effetto delle disposizioni di cui ai commi da 10 a 13 del presente articolo, i relativi capitoli di spesa sono ridotti per il 1994 della somma complessiva di lire 100 miliardi. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad individuare i capitoli e ad apportarvi, con decreto, le relative variazioni. Alla determinazione dei lavori eventualmente da sospendere o da rinviare in conseguenza delle norme di cui ai medesimi commi del presente articolo, si provvede d'intesa tra Ministeri, regione, provincia e comuni interessati.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**ART. 11.**

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: previa riduzione del 10 per cento *fino alla fine del comma.*

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

1. Le seguenti autorizzazioni di spesa sono ridotte per i corrispondenti importi:

1) Spesa di cui alla legge n. 684 del 1974 (capitolo 3041-Marina mercantile) per 30 miliardi di lire;

2) Spesa di cui alla legge n. 169 del 1975 (capitolo 3061-Marina mercantile) per 45 miliardi di lire;

3) Capitolo 1385-Ministero della difesa per 115 miliardi di lire;

4) Contributi all'ICE per promozioni all'estero di cui alla legge n. 71 del 1976 (capitolo 1611-Commercio estero) per 20 miliardi di lire;

5) Spesa di cui all'articolo 10 della legge n. 428 del 1985 (capitolo 4460-Tesoro) per 10 miliardi di lire;

6) Spesa di cui all'articolo 27, comma 2, della legge n. 41 del 1986 (capitolo 4201-Sanità) per 15 miliardi di lire;

7) Spesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1478 del 1965 (capitolo 1105-Difesa) relativamente al trasporto di materiali per 70 miliardi di lire;

8) Spesa di cui alla legge n. 887 del 1984, articolo 8, comma 14 (Piano decen-

nale servizi telecomunicazioni) per 40 miliardi di lire;

9) Spesa di cui alla legge n. 150 del 1985 per 60 miliardi di lire;

10) Spesa di cui alla legge n. 169 del 1975 per 30 miliardi di lire;

11) Spesa di cui al regio decreto n. 1438 del 1940, per 20 miliardi di lire;

12) Spesa di cui alla legge 589 del 1941 per 40 miliardi di lire;

13) Spesa di cui al regio decreto n. 2031 del 1937 per 40 miliardi di lire;

14) Spesa di cui alla legge n. 231 del 1990 (spesa per stipendi personale militare) - capitolo 1378-Difesa - per 150 miliardi di lire;

15) Spesa di cui alla legge n. 428 del 1985 (spese per il funzionamento del Consiglio di esperti presso la direzione generale del tesoro) - capitolo 4460-Tesoro - per 10 miliardi di lire;

16) Spesa di cui al regio decreto n. 513 del 1925 per 100 miliardi di lire;

17) Spesa di cui alla legge n. 513 del 1977 per 150 miliardi di lire;

18) Spesa di cui alla legge n. 150 del 1985 per 10 miliardi di lire;

19) Spesa per manutenzione e riparazione delle opere edili, stradali, ferroviarie, marittime di cui al capitolo 2802-Difesa per 20 miliardi di lire;

20) Spesa per la costruzione delle infrastrutture militari di cui al capitolo 4005-Difesa per 20 miliardi di lire;

21) Spesa per l'acquisto ed approvvigionamento di viveri per esigenze del Corpo delle infermiere volontarie di cui al capitolo 2510-Difesa per 20 miliardi di lire;

22) Spesa per l'assegnazione all'ANAS di un contributo straordinario, previsto dall'articolo 5, comma 14, della legge n. 910 del 1986 (legge finanziaria per il 1987) per 20 miliardi di lire;

23) Spesa per il riordinamento dell'ANAS, di cui alla legge n. 59 del 1961 per 20 miliardi di lire;

24) Spesa per il riordino dell'AIMA prevista dalla legge n. 610 del 1982 per 10 miliardi di lire;

25) Spesa per il fondo di dotazione SACE di cui alla legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria per il 1988) per 10 miliardi di lire;

26) Spesa a favore del fondo rotativo SACE di cui all'articolo 18, comma 5, della legge n. 730 del 1983, per 10 miliardi di lire;

27) Contributo alla RAI per le trasmissioni ad onde corte di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1703 del 1962 (capitolo 1339-Presidenza del Consiglio) per 26 miliardi di lire;

28) Contributo ai centri di assistenza fiscale di cui alla legge n. 413 del 1991 (capitolo 3479-Finanze) per 50 miliardi di lire;

2. La riduzione totale di spesa di cui al comma 1 pari a lire 1.161 miliardi per l'anno 1994 e ai corrispondenti importi negli anni successivi va considerata economia di bilancio.

11. 4. (28. 11.)

Crucianelli, Marino, Guerra, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Bolognesi, Azzolina, Calini Canavesi.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: fatta eccezione fino alla fine del comma.

Consequentemente, al medesimo comma, nell'elenco n. 6 allegato, sopprimere la voce: Tesoro - capitolo 9008: Fondo da ripartire per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura nel quadro di

una politica dei fattori a sostegno dell'agricoltura nazionale.

11. 1. (28. 2.)

Zarro, Bruni, Torchio, Zambon, Carli, Francesco Ferrari, Castellotti, Lattanzio, Tealdi, Berni, Ricciuti, Luigi Rinaldi, Giovanardi, Urso, Tuffi.

Al comma 1, nell'elenco n. 6 allegato, sopprimere la voce: Lavori pubblici - cap. 8701: Spese per gli immobili che interessano il patrimonio storico-artistico delle regioni e di altri soggetti.

Consequentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Lo stanziamento di cui al capitolo 8701 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici è ridotto del 15 per cento a partire dal 1994.

11. 2. (28. 6.)

Cerutti, Galli, Lusetti, Rizzi.

Al comma 1, nell'elenco n. 6 allegato, sopprimere la voce: Industria, capitolo 7717: Contributi in conto capitale per il risparmio di energia e l'utilizzazione di fonti rinnovabili di energia o assimilati.

Consequentemente, dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

ART. 11-bis.

(Riduzione di autorizzazione di spesa).

1. Lo stanziamento di cui al capitolo 7717 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il triennio 1994-1996 è ridotto in misura del 15 per cento.

11. 3. (28. 5.)

Dalla Via.

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Lo stanziamento del capitolo 7717 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato mantiene le stesse finalità

di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10. La ripartizione del capitolo 7717 alle singole regioni e l'utilizzo dei medesimi stanziamenti dovranno essere determinati con criteri concordati con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sulla base della graduatoria pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

11. 50.

La Commissione.

Sostituire il comma 10 con il seguente:

10. Per l'attuazione degli interventi di riequilibrio idrogeologico della laguna di Venezia e di disinquinamento del relativo bacino scolante di cui all'articolo 3, lettere a), c), d), h), l), all'articolo 5, lettera a), della legge 29 novembre 1984, n. 798, all'articolo 2, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 360, all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 139, ivi inclusi quelli già programmati dal Comitato di cui all'articolo 4 della legge medesima, lo Stato e la regione Veneto definiscono unitariamente il piano generale degli interventi ed utilizzano per la predisposizione del piano generale per gli studi, le ricerche, le sperimentazioni, i controlli tecnici di qualità delle progettazioni esecutive e della realizzazione delle opere, per il monitoraggio della qualità ambientale lagunare, per la raccolta dei dati e per l'informazione anche al pubblico, la società di cui al comma 11, lettera b), del presente articolo e per la parte di loro competenza i servizi tecnici dello Stato di cui all'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183 e il Magistrato alle acque di Venezia.

11. 8. (24. 13.)

Turroni, Vigneri, Dorigo, Bettin.

Sostituire il comma 10 con il seguente:

10. Per l'attuazione degli interventi di riequilibrio idrogeologico della laguna di Venezia e di disinquinamento del relativo bacino scolante di cui all'articolo 3, lettere a), c), d), h), l), all'articolo 5, lettera a), della legge 29 novembre 1984, n. 798, all'articolo 2, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 360, e all'articolo 4 della

legge 5 febbraio 1992, n. 139, ivi inclusi quelli già programmati dal Comitato di cui all'articolo 4 della legge medesima, lo Stato e la regione Veneto definiscono unitariamente il piano generale degli interventi e utilizzano per la predisposizione del piano generale, per gli studi, le ricerche, le sperimentazioni, i controlli tecnici di qualità delle progettazioni esecutive e della realizzazione delle opere, per il monitoraggio della qualità ambientale lagunare, per la raccolta dei dati e per l'informazione anche al pubblico, la società di cui al comma 11, lettera b).

11. 7. (24. 2.)

Cerutti, Galli, Lusetti, Rizzi.

Sostituire il comma 10 con il seguente:

10. Per l'attuazione degli interventi di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798, ivi inclusi quelli già programmati dal Comitato di cui all'articolo 4 della legge medesima, sono svolti in forma unitaria gli studi, le ricerche, le sperimentazioni, il piano generale degli interventi e le progettazioni di massima delle opere, i controlli tecnici di qualità delle progettazioni esecutive e della realizzazione delle opere, la rilevazione dei fattori fisici, chimici e biologici della qualità delle acque e dell'ambiente lagunare, la raccolta dei dati, la formulazione di pareri e proposte concernenti le normative tecniche relative a standard, parametri e ad altri fattori rilevanti per la tutela dell'ambiente lagunare dell'inquinamento e da usi antropici non sostenibili, l'informazione al pubblico.

* 11. 5. (24. 18.)

Turroni, Giuliani, Scalia.

Sostituire il comma 10 con il seguente:

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798, ivi inclusi quelli già programmati dal Comitato di cui all'articolo 4 della legge medesima, sono svolti in forma unitaria gli studi, le ricerche, le sperimentazioni, il piano generale degli interventi e le progettazioni di massima delle opere, i controlli tecnici di qualità delle progettazioni esecutive e della realizzazione delle opere, la

rilevazione dei fattori fisici, chimici e biologici della qualità delle acque e dell'ambiente lagunare, la raccolta dei dati, la formulazione di pareri e proposte concernenti le normative tecniche relative a *standards*, parametri e ad altri fattori rilevanti per la tutela dell'ambiente lagunare dall'inquinamento e da usi antropici non sostenibili, l'informazione al pubblico.

* 11. 6. (24. 52.)

Crucianelli, Marino, Guerra, Muzio, Carcarino, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza, Bettin, Turrone, Dorigo.

Al comma 10, sostituire le parole: il monitoraggio della qualità ambientale lagunare con le seguenti: le funzioni di vigilanza e controllo tecnico, anche mediante ispezioni dirette, sul rispetto della normativa in materia ambientale, la formulazione di proposte concernenti la normativa tecnica relativa alla tutela dell'ambiente lagunare dall'inquinamento.

11. 21. (24. 12.)

Vito, Pannella, Bonino, Ciccio-messere, Taradash.

Sostituire il comma 11 con i seguenti:

11. Per i compiti di cui al comma 10, è costituita, sulla base di una intesa tra lo Stato, la regione Veneto, la provincia di Venezia ed i comuni di Venezia e di Chioggia, una società per azioni, di cui lo Stato abbia non meno del 51 per cento del capitale sociale. Possono partecipare alla società anche altri soggetti pubblici. La società è regolata dalle norme del codice civile. Lo statuto è approvato dal Comitato di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798.

11-bis. Sono stipulate convenzioni bilaterali fra la società e i soggetti pubblici interessati, aventi ad oggetto l'affidamento alla società stessa dei compiti di cui al comma 10 ed i relativi corrispettivi. Il Comitato di cui all'articolo 4 della

legge 29 novembre 1984, n. 798, definisce appositi criteri di indirizzo.

11-ter. Alla società sono conferiti i beni, le attrezzature ed i dati afferenti al centro sperimentale per i modelli idraulici di Voltabarozzo ed ai servizi attualmente svolti dal concessionario di cui agli ultimi due commi dell'articolo 3 della legge 29 novembre 1984, n. 798, il cui esercizio rientra nei compiti attribuiti alla società. Alla stessa società sono conferiti dallo Stato, dalla regione e dai comuni della gronda lagunare, al fine di costituire una banca dati, ai sensi del comma 10, tutti i progetti dei suddetti enti, compresi quelli eseguiti dalle società da essi costituite.

11-quater. La società può svolgere ulteriori servizi per gli enti di cui al citato comma 11 e per terzi, con particolare riferimento alla progettazione esecutiva e all'assistenza tecnico-amministrativa per la realizzazione di opere.

11-quinquies. Il capitale sociale è determinato nelle intese di cui al comma 11 e gli enti sono autorizzati a conferirlo utilizzando anche i fondi previsti dalla legislazione speciale per Venezia.

11. 36.

Cancian, Zanferrari Ambroso.

Sostituire il comma 11 con i seguenti:

11. Per i compiti di cui al comma 10, è costituita, sulla base di una intesa tra lo Stato, la regione Veneto ed i comuni di Venezia e Chioggia, una società per azioni di cui lo Stato abbia non meno del 51 per cento del capitale sociale. Possono partecipare alla società anche altri soggetti pubblici. La società è regolata dalle norme del codice civile. Lo statuto è approvato dal Comitato di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798.

11-bis. Sono stipulate convenzioni bilaterali fra la società e i soggetti pubblici interessati, aventi ad oggetto l'affidamento alla società stessa dei compiti di cui al comma 10 ed i relativi corrispettivi. Il comitato di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, definisce appositi criteri di indirizzo.

11-ter. Alla società sono conferiti i beni, le attrezzature e i dati afferenti al centro sperimentale per i modelli idraulici di Voltabarozzo ed ai servizi attualmente svolti dal concessionario di cui agli ultimi due commi dell'articolo 3 della legge 29 novembre 1984, n. 798, il cui esercizio rientra nei compiti attribuiti alla società. Alla stessa società sono conferiti dallo Stato, dalla regione e dai comuni della gronda lagunare, al fine di costituire una banca dati, ai sensi del comma 10, tutti i progetti dei suddetti enti, compresi quelli eseguiti dalle società da essi costituire.

11-quater. La società può svolgere ulteriori servizi per gli enti di cui al comma 11 e per terzi, con particolare riferimento alla progettazione esecutiva e all'assistenza tecnico-amministrativa per la realizzazione di opere.

11-quinquies. Il capitale sociale è determinato nelle intese di cui al comma 11 e gli enti sono autorizzati a conferirlo utilizzando anche i fondi previsti dalla legislazione speciale per Venezia.

11. 24.

Vigneri, Pellicani, Cancian.

Sostituire il comma 11 con il seguente:

11. Per i compiti di cui al comma 10, è costituita, sulla base di una intesa tra lo Stato, la regione Veneto ed i comuni di Venezia e di Chioggia, una società per azioni, denominata Agenzia Venezia per la protezione ambientale, di cui lo Stato abbia non meno del 51 per cento del capitale sociale. Possono partecipare alla società anche altri soggetti pubblici. L'attività della società è regolata dalle norme del codice civile. La società ha personalità giuridica pubblica ed il suo statuto è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La sede della società è istituita presso il Magistrato alle acque di Venezia. La società è sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri che si avvale per tali funzioni dei servizi tecnici nazionali di cui all'articolo 9 della legge 18 maggio,

n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.

11. 23. (24. 53.)

Crucianelli, Marino, Guerra, Muzio, Carcarino, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza, Bettin, Turrone, Dorigo.

Sostituire il comma 11 con il seguente:

11. Per i compiti di cui al comma 10, il Comitato di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, distribuisce i finanziamenti, in quota parte, in base alla programmazione preesistente predisposta dagli enti istituzionalmente interessati: Stato, regione Veneto, comuni di Venezia e Chioggia.

11. 22. (24. 50.)

Ostinelli.

Al comma 11, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) separare gli studi e la progettazione generale e di massima dalla fase esecutiva delle opere e degli interventi.

11. 25.

Vigneri, Pellicani.

Al comma 11, lettera b), dopo la parola: progettazione, inserire: coordinamento e controllo.

11. 27.

Vigneri, Pellicani, Bianchini.

Al comma 11, lettera b), dopo le parole: della regione Veneto inserire le seguenti: , della provincia di Venezia ovvero della città metropolitana se costituita.

11. 28. (24. 5.)

Vigneri, Pellicani.

Al comma 11, lettera b), dopo le parole: della regione Veneto inserire: della provincia di Venezia.

11. 26. (24. 3.)

Cerutti, Galli, Lusetti, Rizzi.

Al comma 11, lettera b), dopo le parole: e di altri soggetti pubblici, inserire le seguenti: sulla base di una intesa fra gli stessi enti.

11. 29.

Bettin.

Al comma 11, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La società è sottoposta alle direttive ed alla vigilanza della Presidenza del Consiglio che si avvale per tale funzione dei servizi tecnici nazionali di cui all'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

11. 30. (24. 11.)

Vito, Pannella, Bonino, Ciccio-messere, Taradash.

Al comma 11, lettera b), aggiungere in fine, il seguente periodo: La società ha personalità giuridica pubblica ed il suo statuto è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

11. 31 (24. 9.)

Vito, Pannella, Bonino, Ciccio-messere, Taradash.

Al comma 11, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Lo statuto è approvato dal Comitato di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798.

11. 32.

Bettin.

Sostituire il comma 12 con il seguente:

12. Il corrispettivo per le spese generali previsto dalle concessioni di cui all'articolo 3 della legge 29 novembre 1984,

n. 798, è ridotto dal 12 al 6 per cento, in considerazione del trasferimento dei compiti di cui al comma 10. Sono trasferiti alle società i finanziamenti assegnati al consorzio Venezia Nuova per l'importo corrispondente alle attività suddette, comprensive delle spese per il personale trasferito.

11. 33. (24. 20).

Turroni, Giuliari, Scalia.

Al comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tali somme sono erogate solo a fronte di progetti esecutivi finalizzati secondo gli scopi istitutivi del Comitato di cui all'articolo 4 della citata legge n. 798 del 1984.

11. 34. (24. 49.)

Ostinelli.

Sopprimere i commi 13 e 14.

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, alla tabella C, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro: Legge n. 7 del 1981 Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo:

1994: — 50.000.

Ministero del tesoro: Legge n. 730 del 1983 (legge finanziaria 1984) - Articolo 18, comma 5: Fondo rotativo SACE:

1994: — 50.000.

11. 37. (24. 33).

Cancian.

Sopprimere i commi 13 e 14.

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, alla tabella C, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro:

Legge n. 59 del 1961: Riordinamento ANAS (capp. 4521, 7733) (*):

1994: — 100.000.

(*) Limitatamente al capitolo 7733.

11. 39 (24. 37)

Cancian.

Sopprimere i commi 13 e 14.

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, tabella C, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro:

Legge n. 59 del 1961: Riordinamento ANAS (capp. 4521, 7733) (*):

1994: — 50.000.

Legge n. 610 del 1982: Riordinamento (AIMA):

1994: — 50.000.

(*) Limitatamente al capitolo 7733

11. 38. (24. 32)

Cancian.

Sostituire i commi 13 e 14 con i seguenti:

13. Gli importi stanziati con le leggi 22 dicembre 1986, n. 910, 11 marzo 1988, n. 67, e 8 novembre 1991, n. 360, iscritti in conto residui nel bilancio 1993 e in conto competenza nel bilancio 1994 sono ridotti per l'ammontare complessivo di lire 100 miliardi.

14. Per effetto delle disposizioni di cui al comma 13, sono ridotti i capitoli di spesa delle amministrazioni assegnatarie dei finanziamenti per Venezia. Il Ministro del tesoro apporta, con proprio decreto,

le necessarie variazioni valutando, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, lo stato di avanzamento dei programmi al fine di apportare riduzioni che incidano progressivamente sulle amministrazioni che abbiano eseguito un minor numero di interventi rispetto a quelle che abbiano invece realizzato una parte significativa rispetto ai fondi disponibili dei lavori programmati. Alla individuazione dei lavori che, per effetto della riduzione, devono eventualmente essere rinviati, si provvede d'intesa tra il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro del tesoro, la regione Veneto, le province e i comuni interessati.

11. 9. (24. 1.)

Cerutti, Galli, Lusetti, Rizzi.

Al comma 13, sostituire le parole: lire 100 miliardi con le seguenti: lire 80 miliardi.

Conseguentemente:

al comma 14, primo periodo, sostituire le parole: 100 miliardi, con le seguenti: 80 miliardi.

dopo il comma 14 inserire il seguente:

14-bis. L'autorizzazione di spesa recata dal capitolo 4011 del Ministero della difesa (Spese per l'ammodernamento dei mezzi e dei materiali interessante la componente terrestre delle Forze armate) è ridotta di 20 miliardi di lire.

al disegno di legge di bilancio, alla tabella 12 (Difesa), al capitolo 4011, variare gli importi come segue:

CP: — 20.000;

CS: — 20.000.

11. 46. (24. 45)

Cancian, Zanferrari Ambroso.

Al comma 13 sostituire le parole: lire 100 miliardi con le seguenti: lire 80 miliardi.

Conseguentemente:

al comma 14, primo periodo, sostituire le parole: 100 miliardi con le seguenti: 80 miliardi;

dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-bis. L'autorizzazione di spesa recata dal capitolo 4031 del Ministero della difesa (Spese per la costruzione... dei mezzi e dei materiali... interessante la componente navale delle Forze armate è ridotta di 20 miliardi di lire);

al disegno di legge di bilancio, alla tabella 12 (Difesa) al capitolo 4031, modificare gli importi come segue:

CP: - 20 miliardi;
CS: - 20 miliardi.

11. 40. (24. 43)

Cancian, Zanferrari Ambroso.

Al comma 13, sostituire le parole: lire 100 miliardi con le seguenti: lire 80 miliardi.

Conseguentemente:

al comma 14, primo periodo, sostituire le parole: 100 miliardi, con le seguenti: 80 miliardi.

al disegno di legge di bilancio, alla tabella 9 (Lavori pubblici), al capitolo 8405, variare gli importi come segue:

CP: - 20 miliardi;
CS: - 20 miliardi.

11. 44. (24. 30)

Cancian, Vigneri, Bianchini, Pellicani.

Al comma 13, sostituire le parole: lire 100 miliardi con le seguenti: lire 80 miliardi.

Conseguentemente, al comma 14, sostituire le parole: 100 miliardi con le seguenti: 80 miliardi;

al disegno di legge di bilancio, alla tabella 12 (Difesa), al capitolo 1092, variare gli importi di competenza e cassa come segue:

CP: - 20 miliardi;
CS: - 20 miliardi.

11. 43. (24. 39)

Cancian, Zanferrari Ambroso.

Al comma 13, sostituire le parole: 100 miliardi con le seguenti: lire 80 miliardi.

Conseguentemente,

al comma 14, sostituire le parole: 100 miliardi con le seguenti 80 miliardi;

al disegno di legge di bilancio, alla tabella 12 (Difesa) al capitolo 2501, variare gli importi come segue:

CP: - 20 miliardi;
CS: - 20 miliardi.

11. 45. (24. 42).

Cancian, Zanferrari Ambroso.

Al comma 13, sostituire le parole: lire 100 miliardi con le seguenti: lire 80 miliardi.

Conseguentemente:

al comma 14, primo periodo, sostituire le parole: 100 miliardi, con le seguenti: 80 miliardi;

al disegno di legge di bilancio, alla tabella 12 (Difesa), al capitolo 4051, modificare gli importi come segue:

CP: - 20 miliardi;
CS: - 20 miliardi.

11. 41 (24. 44).

Cancian, Zanferrari Ambroso.

Al comma 13, sostituire le parole: lire 100 miliardi con le seguenti: lire 80 miliardi.

Conseguentemente:

al comma 14, primo periodo, sostituire le parole: 100 miliardi, con le seguenti: 80 miliardi.

al disegno di legge finanziaria, alla tabella E, Ministero di grazia e giustizia, inserire la voce: legge n. 64 del 1990:

1994: — 20 miliardi.

11. 42. (24. 31)

Cancian.

Al comma 13, sostituire le parole: lire 100 miliardi con le seguenti: lire 80 miliardi.

Consequentemente al comma 14, primo periodo, sostituire le parole: 100 miliardi con le seguenti: 80 miliardi, aggiungere, in fine, il seguente comma:

14-bis. Con decorrenza dal periodo d'imposta 1994 l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, si applica nella misura del 15 per cento sulla plusvalenza risultante dalla applicazione della percentuale del 9 per cento sul corrispettivo pattuito.

11. 50. (24. 39)

Cancian.

Al comma 13, sostituire le parole: lire 100 miliardi con le seguenti: lire 80 miliardi.

Consequentemente, al disegno di legge di bilancio, alla tabella 8 (Interno), al capitolo 2615, variare gli importi come segue:

CP: — 20 miliardi;

CS: — 20 miliardi.

11. 47. (24. 48)

Cancian, Zanferrari Ambroso.

Al comma 13, sostituire le parole: lire 100 miliardi con le seguenti: lire 80 miliardi.

Consequentemente, al disegno di legge di bilancio, alla tabella 12 (Difesa), al capitolo 1385, variare gli importi come segue:

CP: — 20 miliardi;

CS: — 20 miliardi.

11. 48. (24. 38)

Cancian, Zanferrari Ambroso.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

15. Sono abrogati i commi terzo e quarto dell'articolo 3 della legge 29 novembre 1984, n. 798. Restano fermi i rapporti giuridici sorti sulla base delle predette disposizioni prima dell'entrata in vigore della presente legge.

11. 10. (24. 27.)

Turroni, Dorigo, Bettin, Nuccio, Giuliani, Scalia, Mattioli, Pieroni.

**ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 12.***(Disposizioni varie).*

1. Le operazioni di sottoscrizione e rimborso dei titoli di Stato possono svolgersi anche presso gli uffici postali.

2. Con decreti del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sono definiti i rapporti finanziari fra l'Ente poste italiane e il Ministero del tesoro.

3. L'Ente poste italiane ha l'esclusiva della distribuzione primaria, tramite i propri uffici, dei valori bollati. La distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari avviene attraverso le strutture dell'Amministrazione stessa.

4. L'Ente poste italiane prosegue la vendita al dettaglio delle marche per patenti e per passaporti coordinando l'inizio della vendita con gli altri rivenditori. I compensi spettanti all'Ente poste italiane per la vendita di valori bollati sono stabiliti nella stessa misura dovuta ai rivenditori secondari, ovvero mediante apposite convenzioni.

5. Lo smercio delle carte-valori postali previsto dall'articolo 215 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655, può essere autorizzato anche mediante l'uso di macchine affrancatrici, con le modalità di cui al capo IX del Titolo III del medesimo regolamento.

6. Ai fini della riduzione del disavanzo dell'Ente poste italiane, con provvedi-

menti amministrativi da adottare entro il 31 dicembre 1993, saranno assicurate nel complesso maggiori entrate e minori spese in misura non inferiore a lire 1.390 miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996.

7. Nell'articolo 8, primo comma, della legge 13 maggio 1983, n. 197, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) sulla concessione dei finanziamenti nonché sull'acquisizione e sull'alienazione di partecipazione nei soggetti disciplinati dal titolo II del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e negli altri intermediari finanziari di cui all'articolo 6 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197; ».

8. Le annualità da corrispondere per il 1994 alla Cassa depositi e prestiti, relative ai limiti di impegno autorizzati dagli articoli 36 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457; dall'articolo 9 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25; dagli articoli 1, commi quarto e undicesimo, e 2, comma dodicesimo, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94; dall'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, e dall'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono conferite alla Cassa medesima nell'esercizio successivo a quello di scadenza dell'ultima annualità dei rispettivi limiti di impegno.

9. La Cassa depositi e prestiti deve assicurare per l'anno 1994 non meno di 7.000 miliardi per mutui a comuni, province e loro consorzi e comunità montane.

10. All'articolo 4, comma 15-bis, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, le parole « entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 giugno 1994 ».

11. Per ogni ente locale territoriale sono conservate, fino al 31 agosto dell'anno di competenza, le quote relative alla propria dotazione. Le quote non assegnate entro il 31 agosto sono attribuite agli enti locali che abbiano presentato domande in eccedenza alla relativa dotazione minimale definitiva.

12. A modifica del quinto comma dell'articolo 13 della legge 24 maggio 1977, n. 227, il fondo di dotazione della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) è interamente utilizzabile per il pagamento degli indennizzi.

13. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro:

a) approva l'elenco, le tariffe ed i relativi aggiornamenti nonché le modalità di esazione dei diritti di segreteria di cui al decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 49, e successive modificazioni;

b) approva la tabella, gli importi ed i relativi aggiornamenti dei diritti fissi per atti da pubblicare o menzionare nel fascicolo regionale del Bollettino Ufficiale delle società a responsabilità limitata;

c) determina i diritti di segreteria per l'estrazione di copie dei bilanci del

cui deposito è fatta menzione nel Bollettino Ufficiale delle società a responsabilità limitata ai sensi dell'articolo 2435 del codice civile;

d) prevede che, su istanza da presentarsi a cura degli interessati, debbano essere confermate periodicamente, previo pagamento di apposito diritto di segreteria, le iscrizioni in elenchi, albi, ruoli e registri tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, qualora le medesime non trovino riscontro in una conseguente iscrizione o annotazione nel registro delle ditte.

14. Per la determinazione e l'aggiornamento delle tariffe, dei diritti fissi e dei diritti di segreteria di cui al comma 13, deve essere tenuto conto, su base nazionale, dei costi inerenti all'erogazione dei servizi stessi. Continua ad applicarsi il terzo comma dell'articolo 33 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51.

15. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, i criteri per l'aumento della misura del diritto annuale che le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono deliberare per iniziative di particolare rilievo aventi per scopo l'aumento della produzione e il miglioramento delle condizioni economiche e sociali della provincia. La deliberazione, che è soggetta alla approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è adottata sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale. I relativi proventi non costituiscono base di calcolo per la contribuzione al conto di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 23 dicembre 1990, n. 407.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 12.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le operazioni di sottoscrizione e rimborso dei titoli di Stato sono svolte dagli uffici postali. La Banca d'Italia cura il collocamento dei titoli di Stato unicamente avvalendosi degli uffici postali.

12. 1. (31. 3.)

Lucio Magri, Brunetti, Fischetti.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: nonché le modalità e le condizioni con le quali dette operazioni dovranno svolgersi.

12. 2. (31. 5.)

Ferri.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. La Cassa depositi e prestiti deve assicurare per l'anno 1994 non meno di 600 miliardi per mutui a comuni, province e loro consorzi, nonché 1000 miliardi per mutui a favore dell'ANAS, di enti locali e di enti di gestione di infrastrutture portuali, finalizzati alla realizzazione di un piano di interventi in materia di viabilità e di infrastrutture portuali in Calabria, a seguito della stipula di apposito accordo di programma tra il Ministero dei lavori pubblici, il Ministero dei Trasporti e della navigazione, la regione Calabria e gli altri soggetti interessati.

12. 5. (33. 5.)

Ciampaglia, Romeo.

Sopprimere il comma 15.

* 12. 3. (35. 2.)

Piscitello, Novelli, Pollichino.

Sopprimere il comma 15.

* 12. 7. (35. 4.)

Moioli Viganò, Delfino.

**ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****CAPO II****DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI ENTRATE.****ART. 13.**

(Razionalizzazione e soppressione di agevolazioni tributarie e recupero di imposte e di base imponibile).

1. Nell'articolo 8 della legge 31 maggio 1977, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel secondo comma sono soppresse le parole da: « ; il loro ammontare » fino a: « statuto regionale »;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« La restituzione allo Stato dei tributi, con i relativi interessi, rimborsati ai sensi del secondo comma viene effettuata entro il 31 marzo dell'anno successivo con versamenti a carico del bilancio della Regione siciliana; il relativo importo affluisce al capitolo 3465 dell'entrata del bilancio dello Stato.

I rimborsi effettuati nel periodo dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 1993 sono restituiti entro il 30 aprile 1994 ».

2. Il comma 11 dell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è abrogato. Il gettito dell'imposta sostitutiva di cui allo stesso articolo, affluito al bilancio dello Stato, resta acquisito all'Erario.

3. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 50, comma 2, le parole: « posseduti a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale ovvero » sono soppresse;

b) nell'articolo 50, comma 8, primo periodo, le parole: « ridotto del 10 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « ridotto del 5 per cento »; al secondo periodo, le parole: « ridotto del 30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « ridotto del 25 per cento »;

c) nell'articolo 54, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto. »;

d) nell'articolo 55, comma 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere e) e f) del comma 1 dell'articolo 53. Tali proventi concorrono a formare il reddito in quote costanti nell'esercizio in cui sono stati conseguiti e nei successivi ma non oltre il nono; tuttavia il loro ammontare, nel limite del 50 per cento e se

accantonato in apposito fondo del passivo, concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui il fondo sia utilizzato o i beni ricevuti siano destinati all'uso personale o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa. »;

e) nell'articolo 62, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. I compensi spettanti agli amministratori delle società in nome collettivo e in accomandita semplice sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti; quelli erogati sotto forma di partecipazione agli utili sono deducibili anche se non imputati al conto dei profitti e delle perdite. »;

f) nell'articolo 62, comma 4, le parole: « ,agli amministratori delle società in nome collettivo e in accomandita semplice » sono soppresse;

g) nell'articolo 67, comma 8-bis, le parole: « e le spese di impiego e manutenzione » sono sostituite dalle seguenti: « e le spese di impiego, custodia, manutenzione e riparazione »;

h) nell'articolo 73, comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Gli accantonamenti a fronte degli oneri derivanti da operazioni a premio e da concorsi a premio sono deducibili in misura non superiore, rispettivamente, al 30 per cento e al 70 per cento dell'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio, a condizione che siano iscritti in appositi fondi del passivo distinti per esercizio di formazione. »; nello stesso comma, le parole: « quarto esercizio » sono sostituite dalle seguenti: « terzo esercizio »;

i) nell'articolo 95, comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « La disposizione del comma 3 dell'articolo 62 vale anche per le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori. »;

l) nell'articolo 109, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Nella determinazione del reddito di impresa degli enti non commerciali che nel periodo di imposta hanno esercitato attività commerciali senza contabilità separata sono deducibili le spese e gli altri componenti negativi risultanti in bilancio che si riferiscono ad operazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciali. Le spese e gli altri componenti negativi, relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altre attività, sono deducibili per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi; per gli immobili è deducibile la rendita catastale o il canone di locazione anche finanziaria per la parte del loro ammontare che corrisponde al predetto rapporto ».

4. Nelle categorie di reddito di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi ricompresi, se in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo se non già sottoposti a sequestro o confisca penale. I relativi redditi sono determinati secondo le disposizioni riguardanti ciascuna categoria.

5. I proventi accantonati nei fondi del passivo costituiti ai sensi dell'articolo 55, comma 3, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, concorrono a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui i fondi siano utilizzati per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio o i beni ricevuti siano destinati all'uso personale o familiare dell'imprenditore o siano assegnati ai soci.

6. Nell'articolo 25-bis, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, le parole: « commis-

rata al 50 per cento delle provvigioni percepite » sono sostituite dalle seguenti: « commisurata all'intero ammontare delle provvigioni percepite ».

7. Le disposizioni del comma 3, lettere a), b), e), f), g), i) e l) si applicano dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni del comma 3, lettera c), si applicano per le plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. La disposizione del comma 3, lettera d), si applica per i proventi conseguiti a titolo di contributo o di liberalità a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. La disposizione del comma 3, lettera h), si applica per gli accantonamenti deducibili nella determinazione del reddito del periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni del comma 6 si applicano alle provvigioni corrisposte dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, quarto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate da associazioni culturali o sportive nei confronti degli associati o partecipanti, la disposizione si applica a condizione che questi abbiano il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione ed abbiano diritto a ricevere, nei casi di scioglimento della medesima e di recesso o esclusione, una quota del patrimonio sociale, se questo non è destinato, per legge o per statuto approvato con legge o con provvedimento dell'autorità governativa, a finalità di utilità generale »;

b) nell'articolo 10, primo comma, il numero 20 è sostituito dal seguente:

« 20. Le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale »;

c) nell'articolo 19, secondo comma, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

« a) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione di aeromobili e di autoveicoli di cui alla lettera e) dell'allegata tabella B, quale ne sia la cilindrata, e dei relativi componenti e ricambi, nonché alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, è ammessa in detrazione se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell'attività propria dell'impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;

b) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione degli altri beni elencati nell'allegata tabella B e delle navi e imbarcazioni da diporto e dei relativi componenti e ricambi, nonché alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, è ammessa in detrazione soltanto se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;

c) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione di motocicli e di autovetture ed autoveicoli già indicati nell'articolo 26, lettere a) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno

1959, n. 393, non compresi nell'allegata tabella B e non adibiti ad uso pubblico, che non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa, e dei relativi componenti e ricambi, nonché alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, non è ammessa in detrazione salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio »;

d) nell'articolo 19, secondo comma, lettera e), le parole: « nei pubblici esercizi » sono sostituite dalle seguenti: « , con esclusione delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell'impresa o in locali adibiti a mensa aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali, ».

9. Le disposizioni dell'articolo 19, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal comma 8 del presente articolo, si applicano fino al 31 dicembre 1996.

10. I versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l'esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale costituiscono in ogni caso corrispettivi di prestazioni di servizi esenti dall'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

11. Le disposizioni dei commi da 8 a 10 del presente articolo si applicano dal 1° gennaio 1994.

12. Sono abrogati l'articolo 5, secondo comma, della legge 10 maggio 1983, n. 190; l'articolo 1, nono comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 790, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1982, n. 47; l'articolo 3-terdecies del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 696, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 883, nonché l'articolo 73, comma 2, del testo unico appro-

vato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.

13. All'articolo 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate da associazioni culturali o sportive nei confronti degli associati o partecipanti, la disposizione si applica a condizione che questi abbiano il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione ed abbiano diritto a ricevere, nei casi di scioglimento della medesima e di recesso o esclusione, una quota del patrimonio sociale, se questo non è destinato, per legge o per statuto approvato con legge o con provvedimento dell'autorità governativa, a finalità di utilità generale ».

14. Le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, si applicano fino al 31 dicembre 1997 e limitatamente ai soggetti per i quali l'obbligo di utilizzazione degli apparecchi misuratori fiscali è stato introdotto dall'articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

15. Le disposizioni dei commi 12 e 13 hanno effetto dal 1° gennaio 1994 e quelle del comma 14 a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

16. All'articolo 48, comma 6, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: « e dai membri della Corte costituzionale » sono inserite le seguenti: « nonché i vitalizi di cui al secondo comma dell'articolo 24 ed al penultimo comma dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ».

17. Il comma 6-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, è abrogato.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 13.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Nelle categorie di reddito di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi compresi, se in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale, o amministrativo. I beni, sia immobili che mobili registrati, derivanti da tali attività sono soggetti a confisca ed i redditi derivati, determinati secondo le disposizioni riguardanti ciascuna categoria, scontano le relative imposte per tutto il periodo di possesso.

13. 1. (40. 11.)

Ostinelli.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: se in esse classificabili.

Conseguentemente:

al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo;

dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. All'articolo 81, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aggiungere la seguente lettera:

n) proventi da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo se non già sottoposti a sequestro o confisca penale.

13. 2. (40. 8.)

Renato Albertini, Bergonzi, Crucianelli, Marino, Guerra, Muzio, Carcarino, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina.

Al comma 8, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 4, quarto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate da associazioni culturali o sportive, la disposizione si applica nei confronti degli associati o partecipanti minori d'età e, per i maggiorenni, a condizione che questi abbiano il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione ed abbiano diritto a ricevere, nei casi di scioglimento della medesima, una quota del patrimonio sociale, se questo non è destinato, per legge o per statuto approvato con legge o con provvedimento dell'autorità governativa, a finalità di utilità generale.

13. 6. (Testo originario)

La Commissione.

Al comma 8, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 4, quarto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate da associazioni culturali o sportive costituite ai sensi dell'articolo 37 del codice civile, la disposizione si applica nei confronti degli associati o partecipanti minori d'età e, per i maggiorenni, a condizione che questi abbiano il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione ed abbiano diritto a ricevere, nei casi di scioglimento della medesima, una quota del patrimonio sociale, se questo non è destinato a finalità di utilità generale.

13. 6. (Testo definitivo)

La Commissione.

Al comma 8, lettera a), sostituire le parole da: ed abbiano diritto fino alla fine della lettera con le seguenti: a carattere locale o nazionale. Tale disposizione si

applica altresì alle cessioni e prestazioni effettuate nei confronti di associati o partecipanti o tesserati di associazioni anche estere che svolgano attività sportiva, polisportiva, ricreativa, formativa o culturale.

Conseguentemente:

al comma 13, sostituire le parole da: ed abbiano diritto *fino alla fine del comma con le seguenti:* a carattere locale o nazionale. Tale disposizione si applica altresì alle cessioni e prestazioni effettuate nei confronti di associati o partecipanti o tesserati di associazioni anche estere che svolgano attività sportiva, polisportiva, ricreativa, formativa o culturale;

dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

ART. 13-bis.

1. All'articolo 3, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, le parole: « ogni altro provento comunque connesso all'utilizzazione o all'allestimento degli spettacoli e delle altre attività », devono intendersi nel senso che si ritengono compresi i corrispettivi delle cessioni dei diritti di ripresa cinematografica, radiofonica e televisiva, delle prestazioni per sponsorizzazioni e per l'assunzione di obblighi di effettuare dette cessioni e prestazioni in favore di terzi.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono inclusi nella base imponibile dell'imposta sugli spettacoli i corrispettivi della pubblicità effettuata nei luoghi in cui si svolgono gli spettacoli e le attività e sui documenti d'ingresso agli stessi.

13. 3. (46. 1.)

Turci, Gianna Serra, Campatelli, Di Pietro, Lettieri, Monello, Pellicani, Maria Antonietta Sartori, Sitra, Solaroli, Castagnola, Silvio Mantovani, Soriero, Vozza.

Al comma 10, dopo le parole: dagli enti pubblici *inserire le seguenti:* a favore di enti che abbiano scopo di lucro.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

17-bis. Con decorrenza dal periodo d'imposta 1994 l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, si applica nella misura del 15 per cento sulla plusvalenza risultante dalla applicazione della percentuale del 9 per cento sul corrispettivo pattuito.

13. 10 (43. 5 - 43. 6.)

Cancian, Zanferrari Ambroso.

Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione del comma 9 non si applica agli enti che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, ai consorzi, alle società cooperative e consortili.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

17-bis. Con decorrenza dal periodo d'imposta 1994 l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, si applica nella misura del 15 per cento sulla plusvalenza risultante dalla applicazione della percentuale del 9 per cento sul corrispettivo pattuito.

13. 9. (43. 6 - 43. 8.)

Cancian, Zanferrari Ambroso.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. All'articolo 5, secondo comma, della legge 8 giugno 1978, n. 306, le parole: che abbiano impostato i propri impianti sono sostituite dalle seguenti: che abbiano ottenuto il decreto di approvazione del progetto e di assegnazione delle aree.

13. 12.

La Commissione.

Sostituire il comma 13 con il seguente:

13. All'articolo 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate da associazioni culturali o sportive, la disposizione si applica, nei confronti degli associati o partecipanti minori d'età e, per i maggiorenni, a condizione che questi abbiano il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione ed abbiano diritto a ricevere, nei casi di scioglimento della medesima, una quota del patrimonio sociale, se questo non è destinato, per legge o per statuto approvato con legge o con provvedimento dell'autorità governativa, a finalità di utilità generale ».

13. 7.

La Commissione.

Dopo l'articolo 13, inserire i seguenti:

ART. 13-bis.

(Delega per l'istituzione dell'imposta patrimoniale).

1. Il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo al fine di istituire una imposta patrimoniale generale ordinaria e straordinaria, secondo i seguenti criteri e principi direttivi:

a) è obbligatoria la nominatività di ogni rapporto acceso con aziende di credito o finanziarie e di tutti i valori mobiliari compresi i titoli di Stato;

b) ai fini del computo della base imponibile delle imposte patrimoniali ordinaria e straordinaria, vengono considerati tutti i beni patrimoniali esistenti nel territorio italiano: depositi e valori mobiliari, beni di tesaurizzazione, beni immobili, beni mobili registrati di valore unitario superiore ai 50 milioni;

c) il trasferimento a titolo oneroso o gratuito di tali beni nonché l'attestazione della loro proprietà deve essere accompagnata dalla certificazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta patrimoniale, pena nullità dell'atto. Tale certificazione deve essere esibita per un periodo di 5 anni dalla scadenza dei termini di pagamento dell'imposta ordinaria e straordinaria;

d) viene definita una quota esente fino a 150 milioni di imponibile, oltre al valore della casa di effettiva abitazione;

e) sono esenti le merci ed i beni strumentali utilizzati a fini di attività di impresa (produttiva, commerciale e di servizio).

ART. 13-ter.

(Imposta patrimoniale generale straordinaria).

1. L'imposta patrimoniale generale straordinaria viene definita sulla base delle seguenti aliquote:

a) 1% per i beni posseduti da persone fisiche fino all'ammontare di 500 milioni;

b) 2% per i beni posseduti da persone fisiche oltre i 500 milioni e fino ad 1 miliardo;

c) 3% per i beni posseduti da persone fisiche oltre 1 miliardo e per quelli posseduti da persone giuridiche di qualsiasi importo.

2. L'imposta patrimoniale generale straordinaria viene prelevata *una tantum* nell'anno 1994, ed è pagabile in due rate annuali.

3. Una quota del 10 per cento del gettito dell'imposta patrimoniale generale straordinaria è destinata a finanziare l'istituzione di un Fondo nazionale per lo sviluppo dell'occupazione.

ART. 13-quater.

(Imposta patrimoniale generale ordinaria).

1. L'imposta patrimoniale generale ordinaria sostituisce le imposizioni patrimoniali attualmente esistenti che vengono abrogate.

2. L'imposta patrimoniale generale ordinaria viene computata nella seguente misura:

a) 0,5 per cento per i beni posseduti da persone fisiche fino all'ammontare di 500 milioni;

b) 1 per cento per i beni posseduti da persone fisiche oltre i 500 milioni e fino ad 1 miliardo;

c) 1,5 per cento per i beni posseduti da persone fisiche oltre 1 miliardo e per quelli posseduti da persone giuridiche di qualsiasi importo.

3. Il gettito dell'imposta viene così ripartito:

a) il 5 per cento è destinato ad alimentare il Fondo nazionale per lo sviluppo dell'occupazione;

b) il 50 per cento è destinato alla finanza locale;

c) il 45 per cento è destinato all'E-rario.

4. In caso di esportazione di beni soggetti alla imposizione patrimoniale ordinaria, viene operato un prelievo pari a tre annualità dell'imposta stessa.

5. L'applicazione dell'imposta patrimoniale generale ordinaria si applica a decorrere dal 1° gennaio 1995.

ART. 13-quinquies.

(Termini per l'esercizio della delega).

1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 13-bis sarà emanato entro il 31 marzo 1994 con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. Entro il 31 gennaio 1994 il Governo invia il testo del decreto legislativo alle competenti Commissioni parlamentari, che esprimono il proprio parere entro 30 giorni dalla data dell'invio della richiesta.

13. 01. (40. 06.)

Renato Albertini, Crucianelli,
Marino, Guerra, Muzio, Car-
carino, Bolognesi, Calini Ca-
navesi, Azzolina, Bergonzi.

**ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 14.**

*(Trattamento tributario
dell'abitazione principale).*

1. Nell'articolo 34 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 4-quater. Dall'ammontare complessivo del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale delle persone fisiche e di quello delle sue pertinenze si deduce, fino a concorrenza dell'ammontare stesso, l'importo di un milione di lire rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso. Sono ricomprese tra le pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente ».

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 1, quarto comma, la lettera b) è sostituita dalle seguenti:

« b) le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono soltanto redditi esenti e redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta nonché redditi fondiari per un importo complessivo, al lordo della deduzione di cui all'articolo 34, comma 4-quater, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non superiore a lire 360.000 annue;

b-bis) le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono soltanto redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta e il reddito fondiario dell'abitazione principale e sue pertinenze purché di importo non superiore a quello della deduzione di cui all'articolo 34, comma 4-quater, del citato testo unico delle imposte sui redditi »;

b) nell'articolo 1, quarto comma, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« d) i possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati, indicati agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a) e d), del citato testo unico delle imposte sui redditi, compresi quelli soggetti a tassazione separata, corrisposti da un unico sostituto di imposta, che, oltre tali redditi, possiedono soltanto redditi esenti e redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta e quello derivante dall'abitazione principale e sue pertinenze purché di importo non superiore alla deduzione di cui all'articolo 34, comma 4-quater, dello

stesso testo unico. Tuttavia detti contribuenti possono presentare o spedire, con le modalità previste dall'articolo 12 del presente decreto, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, il certificato di cui al primo comma dell'articolo 3 del presente decreto, redatto in conformità ad apposito modello approvato e pubblicato ai sensi dell'articolo 8 del presente decreto, ai soli fini della scelta della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per scopi di interesse sociale o di carattere umanitario ovvero per scopi di carattere religioso o caritativo, di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e alle leggi 22 novembre 1988, n. 516, e n. 517 »;

c) nell'articolo 1, il quinto comma è sostituito dal seguente:

« Ai fini della lettera c) del comma precedente sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente soltanto i compensi dei lavoratori soci di cooperative e le somme indicati rispettivamente alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 47 del citato testo unico delle imposte sui redditi ».

3. Il secondo periodo del terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1978, n. 38,

ed il comma 9 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono abrogati.

4. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 17, il comma 2 è abrogato;

b) nell'articolo 17, comma 3, le parole: « si detraggono lire 120 mila » sono sostituite dalle seguenti: « si detraggono lire 270 mila ».

5. Le disposizioni dei commi 1 e 4 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano dal 1° gennaio 1994.

6. Con effetto dall'anno 1994, al comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il consiglio comunale può deliberare un aumento della detrazione da lire 180.000 fino a lire 300.000 sulla base del livello medio dei valori patrimoniali rilevati sul territorio, nonché in relazione a richieste documentate con particolari situazioni di carattere sociale; le deliberazioni del consiglio, da adottare entro il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 6, hanno effetto solo per l'anno successivo a quello nel corso del quale vengono adottate ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**ART. 14.**

Sostituirlo con il seguente:

ART. 14.

(Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504).

1. L'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è sostituito dal seguente:

« ART. 6. — 1. Le aliquote in misura progressiva sono stabilite con deliberazione approvata dal consiglio comunale, su proposta della giunta, con effetto per l'anno successivo.

2. Le aliquote devono essere deliberate in misura compresa tra il 2 per mille e il 6 per mille, in proporzione alle unità immobiliari possedute dai soggetti passivi. Per gli immobili che risultino non locati, ovvero per gli immobili locati, qualora non sia stata effettuata la registrazione del contratto di locazione, ove questa sia obbligatoria, si applica un'aliquota pari all'8 per mille. L'aliquota deliberata dal consiglio comunale e quella relativa a unità immobiliari non locate non si applicano alle unità immobiliari insistenti in fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto inutilizzati. Se la delibera non è adottata nel termine di cui al comma 1, si applica l'aliquota del 6 per mille, ferma restando la disposizione di cui all'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

3. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nel comune di cui all'articolo 4 ».

2. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è sostituita dalla seguente:

« a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni, se diversi da quelli indicati nel secondo periodo del comma 1

dell'articolo 4, dagli Istituti autonomi case popolari e loro consorzi, dalle comunità montane, dai consorzi tra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali, dalle organizzazioni non governative ».

3. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

« i-bis) l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, che abbia un valore, determinato sulla base degli estimi catastali inferiore a 250 milioni. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi l'esenzione spetta a ciascuno di essi. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente;

i-ter) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari ».

4. L'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è abrogato.

Conseguentemente, dopo l'articolo 14, inserire i seguenti:

ART. 14-bis.

(Delega per l'istituzione dell'imposta patrimoniale).

1. Il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo al fine di istituire una imposta patrimoniale ordinaria e straordinaria, secondo i seguenti criteri e principi direttivi:

a) è obbligatoria la nominatività di ogni rapporto acceso con aziende di credito o finanziarie e di tutti valori mobiliari, compresi i titoli di Stato;

b) ai fini del computo della base imponibile delle imposte patrimoniali ordinarie e straordinarie, vengono considerati tutti i beni patrimoniali esistenti nel territorio italiano; depositi e valori mobiliari, beni di tesaurizzazione, beni immobili, beni mobili registrati di valore superiore ai 50 milioni;

c) il trasferimento a titolo oneroso o gratuito di tali beni nonché l'attestazione della loro proprietà deve essere accompagnata dalla certificazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta patrimoniale, pena nullità dell'atto. Tale certificazione deve essere esibita per un periodo di 5 anni dalla scadenza dei termini di pagamento dell'imposta ordinaria e straordinaria;

d) viene definita una quota esente fino a 150 milioni di imponibile, oltre al valore della casa di effettiva citazione;

e) sono esenti le merci ed i beni strumentali utilizzati a fini di attività di impresa (produttiva, commerciale e di servizio).

ART. 14-ter.

(Imposta patrimoniale generale straordinaria).

1. L'imposta patrimoniale generale straordinaria viene definita sulla base delle seguenti aliquote:

a) 1% per i beni posseduti da persone fisiche fino all'ammontare di 500 milioni;

b) 2% per i beni posseduti da persone fisiche oltre i 500 milioni e fino ad 1 miliardo;

c) 3% per i beni posseduti da persone fisiche oltre 1 miliardo e per quelli posseduti da persone giuridiche, di qualsiasi importo.

2. L'imposta patrimoniale generale straordinaria viene prelevata *una tantum*, nell'anno 1994, ed è pagabile due rate annuali.

3. Una quota del 10 per cento del gettito dell'imposta patrimoniale generale

straordinaria è destinata a finanziare istituzione di un Fondo nazionale per lo sviluppo dell'occupazione.

ART. 14-quater.

(Imposta patrimoniale generale ordinaria).

1. L'imposta patrimoniale generale ordinaria sostituisce le imposizioni patrimoniali attualmente esistenti, che vengono abrogate.

2. L'imposta patrimoniale generale ordinaria viene computata nella seguente misura:

a) 0,5% per i beni posseduti da persone fisiche fino all'ammontare di 500 milioni;

b) 1% per i beni posseduti da persone fisiche oltre i 500 milioni e fino ad 1 miliardo;

c) 1,5% per i beni posseduti da persone fisiche oltre 1 miliardo e per quelli posseduti da persone giuridiche, di qualsiasi importo.

3. Il gettito dell'imposta viene così ripartito:

a) il 5% è destinato ad alimentare il Fondo nazionale per lo sviluppo dell'occupazione;

b) il 50% è destinato alla finanza locale;

c) il 45% è destinato all'Erario.

4. In caso di esportazione di beni soggetti alla imposizione patrimoniale ordinaria, viene operato un prelievo pari a 3 annualità dell'imposta stessa.

5. L'applicazione dell'imposta patrimoniale generale ordinaria si applica a decorrere dal 1° gennaio 1995.

ART. 14-quinquies.

(Termini per l'esercizio della delega).

1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 14 sarà emanato entro il 31 marzo 1994 con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro

del tesoro. Entro il 31 gennaio 1994 il Governo invia il testo del decreto legislativo al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni che devono pronunciarsi entro trenta giorni dalla data dell'invio della richiesta.

14. 1. (41. 5.)

Crucianelli, Marino, Guerra, Muzio, Carcarino, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Tripodi, Ramon Mantovani, Francesco Speranza.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Con effetto dall'anno 1994, gli IACP sono esentati dal pagamento dell'imposta comunale sugli immobili di loro proprietà.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

6-bis. Le seguenti autorizzazioni di spesa sono ridotte per i corrispondenti importi:

1. Spesa di cui alla legge n. 684 del 1974 (capitolo 3041-Marina mercantile) per 30 miliardi di lire;

2. Spesa di cui alla legge n. 169 del 1975 (capitolo 3061-Marina mercantile) per 45 miliardi di lire;

3. Capitolo 1385-Ministero della difesa per 115 miliardi di lire;

4. Contributi all'ICE per promozioni all'estero di cui alla legge n. 71 del 1978 (capitolo 1611-Commercio estero) per 20 miliardi di lire;

5. Spesa di cui all'articolo 10 della legge n. 428 del 1985 (capitolo 4460-Tesoro) per 10 miliardi di lire;

6. Spesa di cui all'articolo 27, comma 2, della legge n. 41 del 1986 (capitolo 4201-Sanità) per 15 miliardi di lire;

7. Spese di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1478 del 1965 (capitolo 1105-Difesa) relativamente al trasporto di materiali per 70 miliardi di lire;

8. Spesa di cui alla legge n. 887 del 1984, articolo 8, comma 14 (Piano decennale servizi telecomunicazioni) per 40 miliardi di lire;

9. spesa di cui alla legge 150 del 1985 per 60 miliardi di lire;

10. Spesa di cui alla legge n. 169 del 1975 per 30 miliardi di lire;

11. Spesa di cui al regio decreto n. 1438 del 1940, per 20 miliardi di lire;

12. Spesa di cui alla legge 589 del 1941 per 40 miliardi di lire;

13. Spesa di cui al regio decreto n. 2031 del 1937 per 40 miliardi di lire;

14. Spesa di cui alla legge n. 231 del 1990 (spesa per stipendi personale militare) — capitolo 1378-Difesa — per 150 miliardi di lire;

15. Spesa di cui alla legge n. 428 del 1985 (spese per il funzionamento del Consiglio di esperti presso la direzione generale del tesoro) — capitolo 4460-Tesoro — per 10 miliardi di lire;

16. Spesa di cui al regio decreto n. 513 del 1925 per 100 miliardi di lire;

17. Spesa di cui alla legge n. 513 del 1977 per 150 miliardi di lire;

18. Spesa di cui alla legge n. 150 del 1985 per 10 miliardi di lire;

19. Spesa per manutenzione e riparazione delle opere edili, stradali, ferroviarie, marittime di cui al capitolo 2802-Difesa per 20 miliardi di lire;

20. Spesa per la costruzione delle infrastrutture militari di cui al capitolo 4005-Difesa per 20 miliardi di lire;

21. Spesa per l'acquisto ed approvvigionamento di viveri per esigenze del Corpo delle infermiere volontarie di cui al capitolo 2510-Difesa per 20 miliardi di lire;

22. Spesa per l'assegnazione all'ANAS di un contributo straordinario, previsto dall'articolo 5, comma 14, della legge n. 910 del 1986 (legge finanziaria per il 1987) per 20 miliardi di lire;

23. Spesa per il riordinamento dell'ANAS, di cui alla legge n. 59 del 1961 per 20 miliardi di lire;

24. Spesa per il riordino dell'AIMA prevista dalla legge n. 610 del 1982 per 10 miliardi di lire;

25. Spesa per il fondo di dotazione SACE di cui alla legge n. 67 del 1988

(legge finanziaria per il 1988) per 10 miliardi di lire;

26. Spesa a favore del fondo rotativo SACE di cui all'articolo 18, comma 5, della legge n. 730 del 1983, per 10 miliardi di lire;

27. Contributo alla RAI per le trasmissioni ad onde corte di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1703 del 1962 (capitolo 1339-Presidenza del Consiglio) per 26 miliardi di lire;

28. Contributo ai centri di assistenza fiscale di cui alla legge n. 413 del 1991 (capitolo 3479-Finanze) per 50 miliardi di lire.

6-ter. La riduzione totale di spesa di cui al comma 6-bis, pari a lire 1.161 miliardi per l'anno 1994 e corrispondenti importi negli anni successivi, va considerata economia di bilancio.

14. 2. (9. 4.)

Crucianelli, Marino, Guerra, Renato Albertini, Bergonzi, Caprili, Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza, Sestero Giannotti, Lento, Muzio, Carca-

rino, Azzolina, Calini Canavesi, Bolognesi, Barzanti, Goracci, Cangemi.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. La disposizione di cui al comma 4-*quater* dell'articolo 34 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari. Sono abrogati i commi 2 e 3 dell'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

14. 3. (41. 4.)

Enrico Testa, Bassolino, Turci, Calzolaio, Pellicani, Camoirano Andriollo, Cioni, Marri, Solaroli, Campatelli, Voza, Soriero, Castagnola, Silvio Mantovani, Di Pietro, Lettieri, Monello, Maria Antonietta Sartori, Gianna Serra, Sitra, Vigneri.

**ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 15.**

(Altre norme in materia di entrate).

1. La tabella delle tasse ipotecarie allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, è sostituita da quella di cui alla Tabella B allegata alla presente legge.

2. Il titolo III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, è sostituito da quello di cui alla Tabella C allegata alla presente legge.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, le misure dei tributi stabiliti dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, possono essere adeguate, comunque non prima di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel limite della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato alla fine del mese precedente la data di emanazione del decreto rispetto al medesimo indice rilevato per l'emanazione del precedente decreto; per il primo adeguamento, si assume come riferimento la data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano dal 1° gennaio 1994.

5. A decorrere dal 1° gennaio 1994 non sono soggetti alle tasse sulle concessioni governative i provvedimenti amministrativi e atti indicati negli articoli 1; 15, comma 2; 16, comma 3; 17, comma 4; 18; 19, commi 4 e 5; 20, commi 1 e 2; 21, comma 2; 38; 43; 45, commi 1, 2 e 3; 56, comma 6; 83 e 84 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, approvata con decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992; per tali provvedimenti e atti non è dovuta la tassa sulle concessioni governative di cui all'articolo 86 della citata tariffa.

6. È abrogato l'articolo 12 della tariffa di cui all'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, approvata con decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992.

7. All'articolo 7, primo capoverso, della tabella di cui all'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « ; libretti di risparmio e quietanze sui depositi e prelevamenti, anche se rilasciate separatamente ».

8. Non si applica l'imposta di bollo sulle certificazioni rilasciate dai comuni per l'aggiornamento della residenza in registri e documenti a seguito dell'istituzione di nuovi comuni, province e regioni e per le variazioni della toponomastica o della numerazione civica.

9. Salvo quanto previsto dalla legge 25 marzo 1986, n. 85, per le armi spor-

tive, restano ferme le disposizioni della legge 18 giugno 1969, n. 323, per l'esercizio dell'attività sportiva del tiro a volo.

10. Nell'articolo 2, terzo comma, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo la parola: « fusioni » è inserita la seguente: « , scissioni ».

11. Se in esecuzione della scissione sono trasferiti aziende ovvero uno o più complessi aziendali:

a) gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, relativi alle operazioni realizzate tramite le aziende o i complessi aziendali trasferiti, sono assunti dalle società beneficiarie del trasferimento;

b) la riduzione della detrazione di cui al terzo comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le società beneficiarie costituite a seguito della scissione, è operata, se l'oggetto dell'attività è modificato rispetto a quello della società scissa, in base ad una percentuale determinata presuntivamente, salvo conguaglio nella dichiarazione annuale;

c) le disposizioni concernenti la rettificazione della detrazione, di cui all'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, continuano ad applicarsi nei confronti della società beneficiaria tenendo conto della data in cui i beni ammortizzabili sono stati acquistati dalla società scissa;

d) la facoltà di acquisire beni e servizi senza pagamento dell'imposta, ai sensi degli articoli 8, primo comma, lettera c), e secondo comma, e 68, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, può essere esercitata dalla società beneficiaria, previa comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente nei suoi confronti, nella dichiarazione di cui all'articolo 35, terzo comma, del mede-

simo decreto del Presidente della Repubblica.

12. In caso di scissione totale non comportante trasferimento di aziende o complessi aziendali, gli obblighi ed i diritti derivanti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per le operazioni effettuate dalla società scissa, compresi quelli relativi alla presentazione della dichiarazione annuale della società scissa e al versamento dell'imposta che ne risulta, devono essere adempiuti, con responsabilità solidale delle altre società beneficiarie, o possono essere esercitati dalla società beneficiaria appositamente designata nell'atto di scissione; in mancanza si considera designata la beneficiaria nominata per prima nell'atto di scissione.

13. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 50, comma 4, le parole: « articolo 2502 » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 2501-ter »; nello stesso comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le scissioni di società di ogni tipo, la base imponibile è costituita dall'ammontare, risultante dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2504-novies del codice civile, del patrimonio netto della società scissa, o della parte di esso, trasferito alle società beneficiarie di nuova costituzione o preesistenti. »;

b) nell'articolo 4, comma 1, lettera b), della parte I della tariffa, dopo le parole: « fusione tra società » sono inserite le seguenti: « , scissione delle stesse »; nella nota IV) allo stesso articolo, dopo le parole: « società risultante dalla fusione o incorporante » sono inserite le seguenti: « o la società beneficiaria della scissione ».

14. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e suc-

cessive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 3, secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La stessa disposizione si applica in caso di scissione, con riferimento al periodo di appartenenza alla società scissa. »;

b) nell'articolo 6, settimo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La stessa disposizione si applica in caso di scissione, per quanto riguarda gli immobili già appartenenti alla società scissa ».

15. Al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 10, comma 2, dopo le parole: « di fusioni » sono inserite le seguenti: « e di scissioni »;

b) nell'articolo 4 della tariffa dopo le parole: « di atti di fusione » sono inserite le seguenti: « o di scissione ».

16. Con provvedimenti da adottare entro il 31 dicembre 1993 saranno assicu-

rate nel complesso maggiori entrate nette in misura non inferiore a lire 6.700 miliardi per l'anno 1994 e a lire 6.000 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996; tali importi sono iscritti ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

17. Il gettito dell'imposta di cui al decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, è riservato all'Erario e concorre, anche attraverso il potenziamento di strumenti antievasione, alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonché alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria.

N.B. — Gli articoli 17, 20, 29, 37 e 38 del testo approvato dal Senato sono stati soppressi dalla Commissione.

Per le tabelle annesse al disegno di legge, si veda lo stampato n. 3339-A, pagg. da 183 a 206.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 15.

Al comma 5, sostituire le parole da: 15, comma 2, fino a: 56, comma 6 con le seguenti: 16, comma 3; 20, commi 1 e 2; 21, comma 2; 38; 43; 45, commi 1, 2 e 3; 56; comma 6; 67.

15. 5. (45. 2.)

Cancian, Zanferrari Ambroso.

Al comma 16, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tali maggiori entrate dovranno scaturire unicamente dal riordino del trattamento tributario dei redditi di capitali, inclusi i guadagni di borsa, ai sensi della delega di cui all'articolo 18 della legge n. 408 del 1990, e successive modificazioni. La disposizione di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1992, n. 429, si applica fino al 31 dicembre 1993.

15. 1. (49. 2.)

Renato Albertini, Bergonzi, Crucianelli, Marino, Guerra, Muzio, Carcarino, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina.

Sopprimere il comma 17.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

17-bis. Le seguenti autorizzazioni di spesa sono ridotte per i corrispondenti importi:

1. Spesa di cui alla legge n. 684 del 1974 (capitolo 3041-Marina mercantile) per 30 miliardi di lire;

2. Spesa di cui alla legge n. 169 del 1975 (capitolo 3061-Marina mercantile) per 45 miliardi di lire;

3. Capitolo 1385-Ministero della difesa per 115 miliardi di lire;

4. Contributi all'ICE per promozioni all'estero di cui alla legge n. 71 del 1978 (capitolo 1611-Commercio estero) per 20 miliardi di lire;

5. Spesa di cui all'articolo 10 della legge n. 428 del 1985 (capitolo 4460-Tesoro) per 10 miliardi di lire;

6. Spesa di cui all'articolo 27, comma 2, della legge n. 41 del 1986 (capitolo 4201-Sanità) per 15 miliardi di lire;

7. Spese di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1478 del 1965 (capitolo 1105-Difesa) relativamente al trasporto di materiali per 70 miliardi di lire;

8. Spesa di cui alla legge n. 887 del 1984, articolo 8, comma 14 (Piano decennale servizi telecomunicazioni) per 40 miliardi di lire;

9. spesa di cui alla legge 150 del 1985 per 60 miliardi di lire;

10. Spesa di cui alla legge n. 169 del 1975 per 30 miliardi di lire;

11. Spesa di cui al regio decreto n. 1438 del 1940, per 20 miliardi di lire;

12. Spesa di cui alla legge 589 del 1941 per 40 miliardi di lire;

13. Spesa di cui al regio decreto n. 2031 del 1937 per 40 miliardi di lire;

14. Spesa di cui alla legge n. 231 del 1990 (spesa per stipendi personale militare) – capitolo 1378-Difesa – per 150 miliardi di lire;

15. Spesa di cui alla legge n. 428 del 1985 (spese per il funzionamento del Consiglio di esperti presso la direzione generale del tesoro) – capitolo 4460-Tesoro – per 10 miliardi di lire;

16. Spesa di cui al regio decreto n. 513 del 1925 per 100 miliardi di lire;

17. Spesa di cui alla legge n. 513 del 1977 per 150 miliardi di lire;

18. Spesa di cui alla legge n. 150 del 1985 per 10 miliardi di lire;

19. Spesa per manutenzione e riparazione delle opere edili, stradali, ferroviarie, marittime di cui al capitolo 2802-Difesa per 20 miliardi di lire;

20. Spesa per la costruzione delle infrastrutture militari di cui al capitolo 4005-Difesa per 20 miliardi di lire;

21. Spesa per l'acquisto ed approvvigionamento di viveri per esigenze del Corpo delle infermiere volontarie di cui al capitolo 2510-Difesa per 20 miliardi di lire;

22. Spesa per l'assegnazione all'ANAS di un contributo straordinario, previsto dall'articolo 5, comma 14, della legge n. 910 del 1986 (legge finanziaria per il 1987) per 20 miliardi di lire;

23. Spesa per il riordinamento dell'ANAS, di cui alla legge n. 59 del 1961 per 20 miliardi di lire;

24. Spesa per il riordino dell'AIMA prevista dalla legge n. 610 del 1982 per 10 miliardi di lire;

25. Spesa per il fondo di dotazione SACE di cui alla legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria per il 1988) per 10 miliardi di lire;

26. Spesa a favore del fondo rotativo SACE di cui all'articolo 18, comma 5, della legge n. 730 del 1983, per 10 miliardi di lire;

27. Contributo alla RAI per le trasmissioni ad onde corte di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1703 del 1962 (capitolo 1339-Presidenza del Consiglio) per 26 miliardi di lire;

28. Contributo ai centri di assistenza fiscale di cui alla legge n. 413 del 1991 (capitolo 3479-Finanze) per 50 miliardi di lire;

17-ter. La riduzione totale di spesa di cui al comma 17-bis, pari a lire 1.161

miliardi per l'anno 1994 e corrispondenti importi negli anni successivi, va considerata economia di bilancio.

15. 3.

Crucianelli, Marino, Guerra, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Bolognesi, Azzolina, Calini Canavesi.

Sostituire il comma 17 con il seguente:

17. Le entrate derivanti dal presente capo, nonché il gettito dell'imposta di cui al decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, sono riservati all'Erario, e concorrono, anche attraverso il potenziamento di strumenti antievasione, alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonché alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro novanti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno dovute, ove necessarie, le modalità per l'attuazione di quanto previsto dal presente comma.

15. 6.

Governo.

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

18. Sull'indennità di missione continuativa si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

15. 4.

La Commissione.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

1. I riferimenti contenuti negli articoli 13, 14 e 15 e relativi al periodo di im-

sta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si intendono fatti al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1993.

15. 01.

Governo.

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli
nella seduta del 16 dicembre 1993.**

Artioli, Azzolini, Giorgio Carta, Caveri, Raffaele Costa, Silvia Costa, d'Aquino, De Paoli, Diglio, Fincato, Fumagalli Carulli, Garesio, Imposimato, Matulli, Malvestio, Mazzuconi, Modigliani, Pisicchio, Pollichino, Sacconi, Savino.

(Alla ripresa pomeridiana dei lavori).

Artioli, Azzolini, Giorgio Carta, Caveri, Cerutti, Raffaele Costa, d'Aquino, De Paoli, Diglio, Fincato, Formigoni, Garesio, Imposimato, Malvestio, Matulli, Mazzuconi, Modigliani, Pollichino, Sacconi, Savino, Spini.

Annunzio di proposte di legge.

In data 15 dicembre 1993 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

MICELI: « Norme in favore delle cooperative sociali e delle società senza fine di lucro impegnate nella costruzione o nella ristrutturazione o nell'acquisto di immobili da destinare a comunità alloggio e case famiglia per anziani » (3487);

VITI: « Norme in materia di inquadramento dei tecnici laureati nel ruolo dei ricercatori universitari » (3488);

SBARBATI CARLETTI e RATTO: « Modifiche agli articoli 2 e 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, concernenti la definizione di imprenditore artigiano e gli albi provinciali delle imprese artigiane » (3489);

MAZZOLA e SARTORIS: « Mutamento della denominazione del personale di vigilanza e ispezione del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali e regolamentazione della attribuzione a detto personale della qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria » (3490);

SARTORIS ed altri: « Ordinamento della professione di perito esperto consulente in specialità » (3491);

CERUTTI ed altri: « Disposizioni in materia di locazioni abitative » (3492);

MELELEO: « Modifica all'articolo 56 della legge 10 aprile 1954, n. 113, in materia di permanenza nell'ausiliaria degli ufficiali delle Forze armate » (3493);

LA GLORIA: « Istituzione della provincia del Cilento » (3494);

RICCIUTI: « Istituzione della Società per gli italiani nel mondo » (3495).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di una proposta di legge
d'iniziativa di un consiglio regionale.**

In data 15 dicembre 1993 è stata presentata alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, la seguente proposta di legge d'iniziativa del consiglio regionale del Veneto:

« Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, recante norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 » (3496).

Sarà stampata e distribuita.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge RATTO: « Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di trattamento minimo previdenziale » (3344) (annunziata nella seduta del 23 novembre 1993) è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Sbarbati Carletti.

La proposta di legge ROMEO: « Modifica all'articolo 2 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, in materia di interventi integrati sull'area dello stretto di Messina » (3401) (annunziata nella seduta del 30 novembre 1993) è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Attilio Santoro.

Assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, le seguenti proposte di legge sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

TASSI: « Norme per la regolamentazione dei sondaggi elettorali » (3374) (Parere della II e della VII Commissione);

RICCIUTI: « Modifica all'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante norme in materia di cittadinanza » (3387) (Parere della II Commissione);

ORGIANA: « Norme dirette a garantire la piena trasparenza nelle associazioni di cui all'articolo 18 della Costituzione » (3403) (Parere della II Commissione);

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE: « Norme per l'attuazione del principio del ripudio della guerra sancito dall'articolo 11 della Costituzione e dallo statuto dell'ONU » (3406)

(Parere della II, della III, della IV, della VII e della VIII Commissione);

STERPA: « Norme per l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini residenti o dimoranti all'estero » (3472) (Parere della III, della V e della IX Commissione);

alla II Commissione (Giustizia):

TASSI: « Nuove norme in materia di autorizzazione a procedere » (3293) (Parere della I Commissione);

CIONI ed altri: « Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, recante norme per l'istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti » (3357) (Parere della I e della V Commissione);

MASTRANTUONO: « Norme per la conservazione, la manutenzione e la sicurezza degli uffici giudiziari di Napoli » (3395) (Parere della I, della V e della XI Commissione);

PAGANELLI ed altri: « Modifica all'articolo 166 del codice penale concernente gli effetti della sospensione condizionale della pena » (3400) (Parere della I Commissione);

ANEDDA ed altri: « Disposizioni sull'efficacia di norme della legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione del giudice di pace, e della legge 26 novembre 1990, n. 353, concernente provvedimenti urgenti per il processo civile » (3405) (Parere della I Commissione);

alla IV Commissione (Difesa):

PISCITELLO: « Divieto per l'Amministrazione della difesa e per le Forze armate di partecipare a qualsiasi forma di sponsorizzazione commerciale » (3377) (Parere della I, della VII e della X Commissione);

alla VI Commissione (Finanze):

LETTIERI ed altri: « Norme volte a razionalizzare i criteri di imposizione dei redditi da capitale e delle plusvalenze azionarie e a ridurre l'aliquota sugli inte-

ressi dei depositi bancari. Modifiche al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 » (3378) (*Parere della I e della V Commissione*);

alla VII Commissione (Cultura):

ANIASI ed altri: « Istituzione dell'Istituto nazionale di biofisica » (3168) (*Parere della I, della II, della V e della XI Commissione*);

alla VIII Commissione (Ambiente):

BAMPO ed altri: « Modifiche al decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento di rifiuti industriali » (3333) (*Parere della I, della X e della XIII Commissione*);

ROMEO ed altri: « Modifica all'articolo 2 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, in materia di interventi integrati sull'area dello stretto di Messina » (3401) (*Parere della I, della II e della VI Commissione*);

alla IX Commissione (Trasporti):

PARLATO: « Norme per il rimborso della affrancatura 'espressa' o 'celere' dei plichi consegnati in ritardo » (3417) (*Parere della I, della II e della V Commissione*);

alla XI Commissione (Lavoro):

VINCENZO MANCINI ed altri: « Nuovi criteri interpretativi per la valutazione del danno anatomo-funzionale ai fini dell'attribuzione della pensione di guerra di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 » (3376) (*Parere della I e della V Commissione*).

Assegnazione di proposte di legge alla Commissione parlamentare per le riforme istituzionali.

A norma dell'articolo 1 della legge costituzionale 6 agosto 1993, n. 1, le se-

guenti proposte di legge sono deferite, in sede referente, alla Commissione parlamentare per le riforme istituzionali:

COLAIANNI ed altri: « Norme in materia di elezione al Parlamento di cittadini sottoposti a procedimento penale » (3043);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE COLAIANNI ed altri: « Norme in materia di sospensione e decadenza dalla carica di deputato e senatore » (3044).

Approvazione in Commissione.

Nella riunione di oggi della I Commissione premanente (Affari costituzionali), in sede legislativa, è stato approvato il seguente progetto di legge:

« Disposizioni modificative della legge 18 gennaio 1992, n. 16, concernente norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali e della legge 17 febbraio 1968, n. 108, in materia di elezioni dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario » (3188).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti, con lettera in data 13 dicembre 1993, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 26 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, l'elenco delle registrazioni con riserva effettuate nella seconda quindicina del mese di novembre 1993, unitamente alle deliberazioni ed agli allegati relativi (doc. VI, n. 3).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione del ministro del bilancio e della programmazione economica.

Il ministro del bilancio e della programmazione economica, nella sua qua-

lità di vicepresidente del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con lettera in data 13 dicembre 1993, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, ultimo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, copia delle delibere adottate dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) nella seduta del 21 settembre 1993, riguardanti l'esame di situazioni aziendali, settoriali ed occupazionali al fine dell'adozione di provvedimenti di integrazione salariale (articolo 2 della legge n. 675 del 1977 e norme successive) nonché l'approvazione di piani aziendali comportanti l'intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria (articolo 1 della legge n. 223 del 1991) e reiezione.

Questa documentazione sarà trasmessa alle Commissioni competenti e – d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica – sarà altresì trasmessa alla Commissione parlamentare per la ristruttura-

zione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali, non appena sarà costituita.

Trasmissione dal ministro delle finanze.

Il ministro delle finanze, con lettera in data 13 dicembre 1993, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 26 marzo 1990, n. 62, la relazione sullo svolgimento delle lotterie nazionali, relativa all'anno 1992 (doc. CVI, n. 2).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Annunzio di una mozione, di interpellanze e di interrogazioni.

Sono state presentate alla Presidenza una mozione, interpellanze e interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.